Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 688

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 febbraio 2017

INDICE

Commissioni congiunte

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . *Pag.* 7
2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . » 52

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 53
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 65
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 75
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 83
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 92
7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 317) . . . . . » 96
Plenaria . . . . . » 97
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 318) . . . . . » 101

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 319) . . . . . *Pag.* 102
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 320) . . . . . » 102
Plenaria . . . . . » 103
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 321) . . . . . » 107

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) . . . . . » 108
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159) . . . . . » 108
Plenaria . . . . . » 109

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 114

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 118
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236) . . . . . » 124

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219) . . . . . » 125
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 125
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 220) . . . . . » 126
Plenaria . . . . . » 126

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 128
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 141

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 145

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 149
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 152

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 156
Ufficio di Presidenza . . . . . » 157

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 158
Plenaria . . . . . » 158

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria . . . . . » 161

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 163

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 164
Plenaria . . . . . » 164

COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera
REALACCI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web* tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici: comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente REALACCI introduce le procedure informative in titolo.

Ha la parola il ministro DELRIO, che riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori CROSIO *(LN-Aut)*, FILIPPI *(PD)*, MARGIOTTA *(PD)*, Stefano ESPOSITO *(PD)*, CIOFFI *(M5S)*, SCIBONA *(M5S)*, i deputati Tino IANNUZZI *(PD)*, Claudia MANNINO *(M5S)*, MASSA *(PD)*, Raffaella MARIANI *(PD)*, DE MENECH *(PD)*, CERA *(Misto-UDC)* e il presidente dell'8ª Commissione MATTEOLI.

Interviene, per fornire precisazioni e chiarimenti, il ministro DELRIO.

Ha infine la parola il presidente REALACCI, che ringrazia il ministro Delrio per il suo contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

L'onorevole Claudia MANNINO *(M5S)* chiede al Presidente di valutare l'opportunità di audire nuovamente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.

Il presidente REALACCI rinvia tale valutazione al prossimo Ufficio di Presidenza delle Commissioni congiunte.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alla ore 14,45.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL «CASO PIZZOLATO»

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* consegna alla Presidenza una documentazione in merito ad alcuni ulteriori sviluppi della vicenda relativa all'estradizione del cittadino italiano Henrique Pizzolato, chiedendo che sia messa a disposizione dei componenti della Commissione giustizia.

Il presidente D'ASCOLA prende atto della richiesta del senatore Giovanardi.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario***

(1593) ***Adele GAMBARO. – Riforma del processo tributario***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre 2016.

Si dà avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore MOSCARDELLI *(PD)*, relatore per la 6ª Commissione, di intesa con il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, relatore per la 2ª Commissione, presenta gli emendamenti 6.1 (testo 2), 15.2 (testo 2), 17.1 (testo 2), 40.1 (testo 2), 42.1 (testo 2), 45.1 (testo 2), 106.1 (testo 2), 107.1 (testo 2), 113.1 (testo 2) e 121.1 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Ritira successivamente gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 13.1, 13.2, 13.3, 15.3, 37.1, 43.2, 60.2, 108.2 e 121.2.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* fa propri gli emendamenti 15.3 e 108.2 ritirati dal senatore Moscardelli.

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* illustra l'emendamento 1.1, sottolineando che il Codice del processo tributario non prevede, come invece sarebbe stato necessario e opportuno in via preliminare, una riforma della giustizia tributaria. Dopo aver fatto riferimento alla relazione illustrativa del disegno di legge – che motiva la scelta di non procedere alla riforma della giustizia tributaria – osserva come tale orientamento sia fortemente criticabile, giudicando negativamente la volontà di delineare un nuovo codice del processo tributario senza che sia preventivamente modificata l'organizzazione giudiziaria competente ad applicare tale nuovo codice. A suo parere la previsione del nome dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie appare senza effetto e priva di qualsiasi carattere innovativo. A suo giudizio, infatti, occorre superare la forma ibrida e ambigua che caratterizza la giustizia tributaria, in cui la terzietà e indipendenza del giudice sono oggettivamente compromessi dalla derivazione dell'organizzazione della giustizia tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze. Dopo aver rilevato come l'intervento normativo avrebbe potuto con più efficace esito prendere a modello le disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 156 del 2015, sottolinea come il disegno di legge non tenga conto rispetto al processo tributario dell'evoluzione, anche tecnologica, che ha investito il processo civile e amministrativo. Fa presente inoltre che l'emendamento proposto ricalca integralmente la proposta di legge n. 3734 depositata presso la Camera dei deputati, volto a istituire sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. Rileva quindi che l'incardinamento presso la magistratura ordinaria rappresenta l'orientamento più lineare ed efficiente per garantire sia la terzietà del giudice sia la sua specializzazione in materia tributaria. Inoltre, tale proposta comporta rilevanti benefici dal punto di vista delle risorse finanziarie destinate al comparto della giustizia, derivanti immediatamente dalle risorse rese disponibili dalla soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Un ulteriore aspetto volto a garantire effettivamente la terzietà è dato dalla possibilità che le sezioni specializzate potranno essere integrate anche da giudici onorari con funzioni di esperti esterni. In parallelo, prosegue l'oratrice, dal-

l'attrazione dei giudici tributari nell'ambito della giurisdizione ordinaria deriverà la contestuale riassegnazione del personale amministrativo delle segreterie delle commissioni tributarie al personale amministrativo dell'amministrazione guidiziaria. A suo modo di vedere la proposta ha il pregio di superare la questione della compatibilità della giustizia tributaria con il dettato costituzionale eliminando al tempo stesso le attuali rendite di posizione, la fragile terzietà del giudice ed incrementando la professionalità dei giudici tributari. Conclude sottolineando in conclusione l'esigenza di adeguare l'organizzazione giudiziaria tributaria per rendere effettivo il principio di terzietà garantito dall'articolo 111 della Costituzione, secondo comma.

Il senatore FALANGA *(ALA-SCCLP)* illustra gli emendamenti a propria firma, volti a chiarire la portata di alcune previsioni contenute nel disegno di legge n. 988, senza introdurre mutamenti sostanziali nell'impostazione ad esso sottesa. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.2, volto a puntualizzare l'ambito di giurisdizione del giudice tributario; 3.1, in materia di difetto di giurisdizione del giudice tributario; 15.1 sui poteri istruttori del giudice tributario; 15.0.1, in materia di libero convincimento del giudice; 17.2, sulle parti del processo tributario; 21.0.1, in materia di giusto processo, e 41.0.1, volto ad introdurre anche per le controversie in materia tributaria gli strumenti conciliativi del reclamo e della mediazione già previsti nel processo civile.

Dopo aver ritirato l'emendamento 40.2, il senatore Falanga esprime apprezzamento nei confronti dei relatori per l'ottimo lavoro svolto ed anche per aver voluto recepire alcune proposte emendative da lui precedentemente formulate.

Dopo aver fatto proprio l'emendamento 40.2, il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* richiama, più in generale, l'attenzione su alcuni aspetti del disegno di legge n. 988 e sull'impostazione di fondo sottesa alle proposte emendative da lui presentate insieme al senatore Moscardelli. Queste ultime in particolare sono volte ad accrescere le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici tributari, già previste con le modifiche legislative introdotte a partire dal 1992. Esse inoltre sono volte a riequilibrare le previsioni del disegno di legge n. 988 anche tenendo conto del diritto vivente in materia tributaria degli ultimi anni, che ha registrato in maniera indiscutibile un apprezzamento ed un consenso diffuso presso le parti del processo tributario. A tale riguardo segnala che la percentuale di impugnazioni delle sentenze emanate dal giudice tributario di primo grado è sensibilmente più bassa rispetto al numero delle analoghe impugnazioni nel processo civile; tale dato è sintomatico del fatto che sia i contribuenti sia l'amministrazione finanziaria ricevono mediamente soddisfazione dal processo tributario. Ritiene poi assolutamente condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 988 che è il frutto dell'opera dei migliori tributaristi del paese e che persegue anche l'obiettivo di realizzare un codice chiaro e trasparente che possa consentire, più di oggi, al contri-

buente di potersi difendere, con riferimento alle controversie di minor rilievo, da sé senza dover ricorrere ogni volta alla difesa tecnica per tutelare le proprie ragioni. Non ritiene invece opportuno introdurre anche nell'ambito del processo tributario organi monocratici, né prevedere l'introduzione di tribunali specializzati presso la giurisdizione ordinaria che rischierebbero di trasferire sul piano della giustizia tributaria le problematiche che oggi investono la giustizia civile. Ritiene infine assolutamente opportune le previsioni volte a disciplinare la sezione tributaria presso la Corte di cassazione di cui al libro III titolo III del citato disegno di legge n. 988.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA *(M5S)*, volto all'illustrazione dell'emendamento da lui fatto proprio 15.3, prende la parola il relatore MOSCARDELLI *(PD)* che motiva il ritiro delle proposte emendative precedentemente presentate, in ragione di un maggiore raccordo e coordinamento tra i relatori delle due Commissioni e della condivisa volontà di conservare inalterata l'impostazione di fondo del disegno di legge n. 988.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 1.

1.1

RICCHIUTI, RUTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'attribuzione al giudice ordinario dei relativi procedimenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sopprimere le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali nonché le relative sezioni distaccate operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

b) attribuire ai tribunali ordinari aventi sede in un comune capoluogo di provincia in cui sono istituite le commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del tribunale di Napoli Nord, la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali; attribuire altresì tale giurisdizione, per la provincia di Caserta, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

c) sopprimere il Consiglio di presidenza dalla giustizia tributaria, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

d) attribuire al Consiglio superiore della magistratura le funzioni già spettanti al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

e) istituire presso ogni tribunale ordinario avente sede in un comune capoluogo di provincia ai sensi della lettera *b)* una o più sezioni specializzate tributarie, competenti per la trattazione dei procedimenti già attribuiti alle commissioni tributarie provinciali e regionali; l'assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate tributarie ha luogo in base alla disciplina prevista per le sezioni del lavoro;

f) prevedere l'assunzione di un contingente di 750 magistrati, con utilizzazione delle risorse rese disponibili a seguito della soppressione delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; il reclutamento dei magistrati di cui alla presente lettera ha

luogo mediante due distinte procedure concorsuali da indire nell'arco di dodici mesi;

g) prevedere che le sezioni specializzate tributarie di primo grado operino in composizione monocratica per la trattazione dei procedimenti di propria competenza;

h) prevedere che la sentenza che definisce il procedimento in primo grado sia soggetta a reclamo dinanzi alla medesima sezione del tribunale in composizione collegiale, nei limiti previsti per tale mezzo di impugnazione dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

i) prevedere che avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo possa essere proposto ricorso per cassazione per i motivi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

l) prevedere la possibilità della difesa personale dinanzi al tribunale per le cause tributarie di valore non superiore a 3.000 euro;

m) prevedere che il collegio competente per le cause tributarie presso il tribunale sia composto esclusivamente da magistrati ordinari;

n) prevedere che le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, siano applicabili, in quanto compatibili, al giudizio dinanzi alle sezioni specializzate tributarie sia per la fase della cognizione sia per la fase dell'esecuzione;

o) prevedere che siano assegnati alle sezioni specializzate tributarie magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;

p) individuare per i magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie un limite massimo di permanenza nell'incarico compreso tra cinque e dieci anni;

q) confermare i meccanismi di mediazione tributaria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

r) garantire la possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate tributarie di primo grado in composizione monocratica ai soggetti appartenenti alle medesime categorie per le quali la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge consente l'assistenza tecnica; garantire la possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate tributarie in composizione collegiale a coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti;

s) prevedere che la Scuola superiore della magistratura stabilisca uno specifico programma per la formazione iniziale, l'aggiornamento e la formazione permanente dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie;

t) prevedere l'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate tributarie;

u) prevedere che il personale amministrativo assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie transiti nei ruoli del personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria e sia assegnato alla qualifica funzionale corrispondente a quella del personale adibito alle medesime fun-

zioni, nonché prevedere che il transito del personale di cui alla presente lettera abbia luogo per metà della consistenza effettiva in coincidenza con la data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi e per l'altra metà decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

v) prevedere che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessi da ogni funzione alla data della cessazione del funzionamento di tutte le commissioni tributarie e comunque decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

z) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, al fine della definizione del contenzioso pendente in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione, possa nominare giudici ausiliari esclusivamente tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni che abbiano svolto nella loro carriera effettive funzioni di legittimità per almeno cinque anni;

aa) prevedere che le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuino a operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque iscritti, non oltre il secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

bb) prevedere che, in ogni caso, le commissioni tributarie provinciali e regionali cessino dalle proprie funzioni a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riassegnazione dei procedimenti ancora pendenti alle sezioni specializzate tributarie;

cc) prevedere, anche al fine di agevolare la definizione del contenzioso tributario di cui alla lettera *aa)*, modifiche del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie introducendo misure premiali per la sollecita definizione dell'arretrato, anche eliminando il compenso fisso mensile;

dd) prevedere che, in sede di prima applicazione della presente legge, ai magistrati ordinari in servizio da almeno due anni presso una delle cessate commissioni tributarie, che abbiano presentato domanda di riassegnazione a una sezione specializzata tributaria di tribunale, sia riconosciuto, a tal fine, un punteggio aggiuntivo.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati

nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 124.

1.2

BONFRISCO, DI MAGGIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «tribunali tributari» *sino a:* «Corte di Cassazione» *con le seguenti:* «giudici tributari, secondo le norme del presente codice.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono organi della giurisdizione tributaria le commissioni tributarie provinciali, le commissioni tributarie regionali e la sezione tributaria della Corte di Cassazione».

Conseguentemente, sostituire, ove ricorrano, le parole: «tribunale tributario» *con le seguenti:* «commissione tributaria provinciale», *le parole:* «tribunali tributari» *con le seguenti:* «commissioni tributarie provinciali», *nonché, ove ricorrano, le parole:* «corte d'appello tributaria» *con le seguenti:* «commissione tributaria Regionale» *e le parole:* «corti d'appello tributarie» *con le seguenti:* «commissioni regionali tributarie».

1.3

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «tribunali tributari» *fino a:* «corti d'appello tributarie» *con le seguenti:* «dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali».

Conseguentemente, sostituire, ove ricorrano, le parole: «tribunale tributario» *con le seguenti:* «commissione tributaria provinciale», *le parole:* «tribunali tributari» *con le seguenti:* «commissioni tributarie provinciali», *nonché, ove ricorrano, le parole:* «corte d'appello tributaria» *con le seguenti:* «commissione tributaria Regionale» *e le parole:* «corti d'appello tributarie» *con le seguenti:* «commissioni regionali tributarie».

1.4

FUCKSIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai giudici tributari, disciplinati dal capo I del decreto legislativo n. 545 del 1992 si applicano, per le sole modalità di reclutamento e selezione, le norme del capo I del decreto legislativo n. 160 del 2006».

1.5

BONFRISCO, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 2.

1.6

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche con l'impiego dell'analogia».

Art. 2.

2.1
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *1*. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta ed il canone comunale della pubblicità e il diritto alle pubbliche affissioni».

Art. 2.

2.2
FALANGA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali ed i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, le relative sanzioni, addizionali, maggiorazioni, interessi ed ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica del titolo esecutivo.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie in materia catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».

2.3

MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi e alle iscrizioni di ipoteche».

2.4

MOSCARDELLI, *relatore*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché tutte quelle relative ai fermi amministrativi ed alle iscrizioni di ipoteche».

2.5

MOSCARDELLI, *relatore*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso il giudice tributario è competente per tutte le controversie che promanano da organi fiscali e previdenziali comunque denominati. Il giudice tributario non hanno competenza sulle controversie che riguardano i soli rapporti tra privati».

Art. 3.

3.1
FALANGA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – *(Difetto di giurisdizione del giudice tributario). – 1.* Il difetto di giurisdizione è rilevabile su istanza di parte in qualunque stato e grado del processo e d'ufficio soltanto nel primo grado di giudizio».

3.2
BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «soltanto», *fino a:* «giudizio», *con le seguenti:* «in ogni stato e grado del processo».

Art. 4.

4.1
BONFRISCO, DI MAGGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *(Regolamento preventivo di giurisdizione).* – Le parti possono sollevare il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi degli articoli 41, comma 1, e 367 del codice di procedura civile».

Art. 6.

6.1 (testo 2)
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – *(Competenza per territorio). – 1.* I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di ar-

ticolazione dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

6.1

MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – *(Competenza per territorio). – 1.* I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazione dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

2. Le Corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni attraverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione».

Art. 12.

12.1

BONFRISCO, DI MAGGIO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «nei casi previsti nei commi 2 e 4» *con le seguenti:* «nel caso previsto dal comma 4».

12.2

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 2 sostituire le parole da: «se espressamente richiesti» *fino alle seguenti:* «rivalutazione ed interessi» *con le seguenti parole:* «su

istanza del ricorrente o anche d'ufficio, condannano la parte resistente al pagamento del doppio della somma richiesta a titolo di rimborso maggiorata degli interessi e della rivalutazione, se negato, espressamente o tacitamente, per negligenza, imperizia o imprudenza, dalla parte soccombente che ha resistito in giudizio con mala fede».

12.3

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «se espressamente richiesti»*, con le seguenti:* «su istanza del ricorrente»;

b) sostituire le parole: "la parte ricorrente", con le seguenti: "la parte resistente, in caso di soccombenza"».

12.4

BONFRISCO, DI MAGGIO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La pronuncia del giudice tributario è provvisoriamente esecutiva, esclusa l'ipotesi di cui al comma 2».

Art. 13.

13.1

MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e irreparabili».

13.2

MOSCARDELLI, *relatore*

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e irreparabili».

13.3
MOSCARDELLI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-*bis*. Il giudice tributario di primo e secondo grado può concedere la misura cautelare anche qualora decida di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ove ricorra il pericolo che nel tempo intercorrente fra ricorso e discussione sul merito dello stesso possano intervenire fatti irreparabili a danno del ricorrente».

Art. 15.

15.1
FALANGA

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

«3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento.

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di elementi conoscitivi e valutazioni di particolare complessità o che richiedono competenze tecniche specifiche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione, richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della Guardia di finanza, ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

5. È sempre data al giudice la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti indispensabili per la decisione della controversia, in funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'onere della prova a loro carico».

15.2 (testo 2)
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento, decisorio e suppletorio nonché ogni prova legale. È ammesso l'accertamento tecnico preventivo».

15.2
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento, decisorio e suppletorio. È ammesso l'accertamento tecnico preventivo».

15.3
BUCCARELLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al fine di ampliare gli strumenti di difesa del contribuente è ammesso ogni mezzo di prova legale compresi l'accertamento tecnico preventivo e il giuramento decisorio e suppletorio. Non è ammesso l'interrogatorio formale».

15.4
FALANGA

Al comma 4, sopprimere la parola: «gratuitamente».

15.0.1
FALANGA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Libero convincimento del giudice e valutazione delle prove)

1. Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

2. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti a consentire le attività istruttorie che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo e nel procedimento amministrativo antecedente all'instaurazione del giudizio, ivi incluse le risultanze documentali del contraddittorio endoprocedimentale

di cui all'articolo 36-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 600 e all'articolo 54-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972, n. 633».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».

Art. 17.

17.1 (testo 2)
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1.* Sono parti del processo tributario dinanzi ai tribunali tributari oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, è parte l'ufficio al quale aspettano le attribuzioni del rapporto controverso».

17.1
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – *1.* Sono parti del processo tributario dinanzi ai tribunali tributari oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con

il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, è parte l'ufficio al quale aspettano le attribuzioni del rapporto controverso».

17.2

FALANGA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. – *1.* Sono parti del processo tributario il destinatario dell'atto impositivo o il richiedente il provvedimento favorevole e l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto».

Conseguentemente, al comma 3, la parola: «altresì» è sostituita dalle seguenti: «, nei limiti indicati dal comma 1,».

Art. 18.

18.1

MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - *(Capacità di stare in giudizio).* – *1.* Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini di partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossine, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

Art. 19.

19.1
MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *(Assistenza tecnica) – 1.* Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o all'elenco di cui al comma4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e delle relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative so-

cietà dei servizi, perché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha presentato assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, ed *h)*, è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati gli spedizionieri doganali iscritti all'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se da atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3,5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. L'incarico di difensore può sempre essere revocato dalla parte che lo ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

11. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore a norma del comma 7.

12. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o del collegio.

13. Davanti alla corte di Cassazione la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensiva davanti a questo giudice».

19.2

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 2, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», *aggiungere le seguenti:* «i tributaristi, iscritti alle associazioni di cui alla L. 4 del 2013 inserite nell'elenco del Ministero delle Sviluppo Economico, che abbiano ottenuto l'attestato di qualità e siano certificati ai sensi della norma UNI, non dipendenti da pubbliche amministrazioni ed i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

19.3

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì abilitati i tributaristi, iscritti alle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 inserite nell'elenco del Ministero delle Sviluppo Economico, che abbiano ottenuto l'attestato di qualità e siano certificati ai sensi della norma UNI, non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

19.4

ANITORI

Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge medesima», aggiungere le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle

controversie dei propri assistiti originate da adempi menti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».

19.5

SUSTA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».

19.6

BONFRISCO, DI MAGGIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La nomina del difensore abilitato non è obbligatoria per le controversie di valore fino a 5.000 euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».

Art. 21.

21.1

MOSCARDELLI, CALIENDO, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario per la determinazione dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica si attiene ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Per gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 comma 4 si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

21.2

BONFRISCO, DI MAGGIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non è dovuta alcuna liquidazione di spese per onorari in favore dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, che non siano rappresentati in giudizio da un difensore abilitato».

21.3

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agenzia della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, se assistiti da propri professionisti, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».

21.4

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nelle controversie di cui all'articolo 17-*bis* le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento».

21.6

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 9, dopo le parole: «normale prudenza» *inserire le seguenti:* «al risarcimento dei danni».

21.7

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

21.8

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11. In ogni caso, quando il giudice pronuncia sulle spese ai sensi del primo comma, anche d'ufficio, può altresì condannare le parti soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata».

21.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21.

(Giusto processo)

1. La giurisdizione tributaria si attua mediante il canone del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione ed all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

21.0.2

FALANGA

Sopprimere i commi 8 e 9.

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Responsabilità aggravata)

1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l'inesistenza della pretesa erariale per la quale sono state eseguite misure cautelari e preventive oppure sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, su istanza di parte, condanna al risarcimento dei danni il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 21, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

Art. 23.

23.1

FALANGA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «a più soggetti»*, inserire le seguenti:* «oppure se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, salvo l'intervento volontario in giudizio, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza».

Art. 27.

27.1

BONFRISCO, DI MAGGIO

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Presidente verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

Art. 37.

37.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

Art. 39.

39.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 39. – *1*. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'artico 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non ri-

sulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria del tribunale tributario.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso il competente tribunale tributario possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 n. 163 e dei successivi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e per le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».

Art. 40.

40.1 (testo 2)

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede alla rimessione in termini. I provvedimenti previsti nel periodo precedente sono pronunciati con ordinanza».

40.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede alla rimessione in termini. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza».

40.2

CALIENDO, *relatore*

Sostituire al comma 6 la parola: «alla», *con le seguenti:* «all'art. 1 della», e dopo la parola: «742», *aggiungere le seguenti:* «, ferma restando la decorrenza dei termini previsti per il procedimento cautelare di cui al Libro IV, Titolo II».

Art. 41.

41.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 4, dopo la parola: «al difensore», *inserire le seguenti:* «con l'indicazione della categoria di cui all'articolo 19 alla quale appartiene».

41.0.1

FALANGA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-*bis*».

Art. 42.

42.1 (testo 2)
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 42 – *(Reclamo e mediazione) 1*. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se il tribunale tributario rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. L'Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Le spese di giudizio possono essere compensate a norma del comma 7 dell'articolo 21».

42.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 42 – *1*. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se il tribunale tributario rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. L'Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al

grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 43.

43.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* d) *sostituire la parola:* «marzo» *con la parola:* «maggio»;

b) *sostituire la lettera* f) *con la seguente:* «*f)* i ruoli, le cartelle di pagamento e l'estratto di ruolo quando risulti essere lo strumento mediante il quale la pretesa impositiva sia stata portata a conoscenza del debitore d'imposta.»;

c) *dopo la lettera* q) *aggiungere le seguenti lettere:*

«*q-bis)* gli atti di recupero dei crediti d'imposta;

q-ter) l'invito al pagamento del contributo unificato tributario;

q-quater) il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive».

43.2

MOSCARDELLI, *relatore*

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* d) *sostituire la parola:* «marzo» *con la seguente:* «maggio»;

2) *sostituire la lettera* f)*, con la seguente:* «*f)* i ruoli, le carte di pagamento e l'estratto di ruolo risulti essere lo strumento mediante il quale la pretesa impositiva sia stata portata a conoscenza del debitore d'imposta»;

3) *dopo la lettera* q) *aggiungere le seguenti lettere:*

«*q-bis)* gli atti di recupero dei crediti d'imposta;

q-ter) l'invito al pagamento del contributo unificato tributario;

q-quater) il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive».

Art. 45.

45.1 (testo 2)

MOSCARDELLI, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole: «41» *con la seguente:* «43».

45.1

MOSCARDELLI, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole: «centottantesimo giorno» *con le seguenti:* «secondo anno».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 153, comma 2 del codice di procedura civile sono sempre applicabili al processo tributario senza alcuna limitazione ed in quanto compatibili».

Art. 47.

47.1

FUCKSIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 del medesimo articolo 47.

Art. 60.

60.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo la relazione il Presidente ammette i difensori delle parti alla discussione invitando ad esporre prima il ricorrente e poi la parte resistente. Il medesimo ordine degli interventi è applicato per le repliche.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa per giustificato impedimento del difensore e su istanza della parte interessata quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria da comunicazioni alle parti costituite non presenti».

60.2

MOSCARDELLI, *relatore*

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione invitando il ricorrente e tutte le altre parti nella medesima posizione processuale ad esporre per primi, seguiti dal resistente e dalle altre parti nella medesima posizione processuale. Il medesimo ordine degli interventi è applicato per le repliche.

4. Oltre che nei casi previsti agli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa per giustificato impedimento del difensore e su istanza della parte interessata quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria da comunicazione alle parti costituite non presenti».

Art. 69.

69.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro tribunale tributario debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convezioni internazionali stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990».

Art. 82.

82.1
BONFRISCO, DI MAGGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non sono impugnabili le sentenze emesse in primo grado di accogli mento del ricorso proposto avverso gli atti di cui all'articolo 43, ad eccezione dei casi di revocazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 all'articolo 395 del codice di procedura civile».

82.2
BONFRISCO, DI MAGGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non sono impugnabili le sentenze emesse in primo grado di accogli mento del ricorso proposto avverso gli atti di cui all'articolo 43».

Art. 97.

97.1
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 97. – *1*. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie.

2. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti.

3. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

4. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati.

5. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.

6. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Conseguentemente, all'articolo 124, al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché, per quanto previsto dall'articolo 97, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

Art. 100.

100.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado dal giudice tributario possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile».

Art. 106.

106.1 (testo 2)

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis* – Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse nelle controversie catastali di cui all'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive».

106.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 106. – *1*. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul ricorso avverso gli atti relativi

alla materia catastale indicata nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive».

Art. 107.

107.1 (testo 2)
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 107. – *1*. In caso di mancata esecuzione della sentenza, che contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 109 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria».

107.1
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 107. – *1*. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 109 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria».

Art. 108.

108.1
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'apposizione della formula esecutiva prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 può essere condizionata da particolari disposizioni di legge alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie».

108.2
BUCCARELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il rimborso di somme di cui al comma l può essere disposto senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza attraverso il rilascio da parte del destinatario di idonee garanzie fideiussorie».

108.3
PAGLIARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Quando la sentenza del giudice tributario contiene una statuizione di condanna, la parte che la impugna può chiedere al giudice che l'ha pronunciata la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della statuizione stessa, dimostrando l'esistenza di fondato pericolo d'inottemperanza a quanto potrebbe essere diversamente deciso dal giudice dell'impugnazione. Si applicano, quanto alle forme, a seconda del mezzo d'impugnazione proposto, gli articoli 116 e 117, nonché le altre disposizioni sul procedimento cautelare, in quanto compatibili».

Art. 110.

110.1
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 2, dopo le parole: «l'istanza della sospensione dell'esecuzione», *inserire le seguenti:* «dell'atto impugnato o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*».

Art. 113.

113.1 (testo 2)
CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

b) *al comma 3, dopo la parola:* «la sospensione», *inserire le seguenti:* «o la restituzione»;

c) *al comma 5, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o la restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

d) *al comma 6, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o della restituzione della somma di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

113.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

b) *al comma 3, dopo la parola:* «la sospensione», *inserire le seguenti:* «o la restituzione»;

c) *al comma 5, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o la restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

d) *al comma 6, sostituire la parola:* «impugnato», *con le seguenti:* «o della restituzione della somma di cui all'articolo 43 lettera *p)*»;

e) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza di restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*, il contribuente può chiedere l'ottemperanza dell'art. 109 al giudice avanti al quale pende il giudizio».

Art. 117.

117.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Al comma 1, sostituire la parola: «impugnato», *con le seguenti:* «o di restituzione delle somme di cui all'articolo 43 lettera *p)*».

Art. 121.

121.1 (testo 2)

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni sono dovuti interessi moratori».

121.1

CALIENDO, MOSCARDELLI, *relatori10*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti interessi legali».

121.2

MOSCARDELLI, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 472, del 18 dicembre 1997, sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti interessi legali».

Art. 124.

124.0.1
FALANGA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 sdettembre 1973 n. 600, dopo l'articolo 36-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 36-*quater*.

(Invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Nei casi in cui l'Ufficio non proceda per le violazioni che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esso è tenuto a notificare, a pena di nullità dell'atto impositivo, un preventivo invito al contribuente.

2. Nell'invito di cui al precedente comma, sia nella forma di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria espletata d'ufficio, devono essere comunque indicati:

a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) Gli elementi a disposizione dell'Ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c). Il termine assegnato, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'Ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio verbale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento attivato, secondo i termini e le modalità indicate nell'invito, ferma restando la facoltà di esibire ed allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Le notizie ed i dati non addotti e, se puntualmente richiesti nell'invito dell'Ufficio, gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

5. Decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e prova a proprio favore, comparendo presso l'Ufficio o depositando scritti difensivi, l'invito notificato produce gli effetti propri dell'atto di ac-

certamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 25 decreto legislativo n. 446 del 1997. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di ravvedersi a norma dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 472 del 1997 fino allo spirare del suddetto termine.

6. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio, si osservano le seguenti regole procedurali:

a). l'Ufficio redige processi verbali in merito alle deduzioni e documenti prodotti dal contribuente ed agli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b). Il subprocedimento si intende concluso decorsi 90 giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c). Durante il periodo previsto dal comma precedente sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d). L'Ufficio, se intende disattendere in tutto o in parte le ragioni esposte dal contribuente, è tenuto a dame conto nella motivazione del successivo avviso di accertamento, argomentando circa le giustificazioni addotte al riguardo;

e). É precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà di ravvedersi a norma dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 472 del 1997 fino alla notifica dell'avviso di accertamento».

124.0.2

FALANGA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633, dopo l'articolo 54-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 54-*sexies*.

(Invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Nei casi in cui l'Ufficio non proceda per le violazioni che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo

54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esso è tenuto a notificare, a pena di nullità dell'atto impositivo, un preventivo invito al contribuente.

2. Nell'invito di cui al precedente comma, sia nella forma di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria espletata d'ufficio, devono essere comunque indicati:

a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) Gli elementi a disposizione dell'Ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) Il termine assegnato, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'Ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio verbale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento attivato, secondo i termini e le modalità indicate nell'invito, ferma restando la facoltà di esibire ed allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Le notizie ed i dati non addotti e, se puntualmente richiesti nell'invito dell'Ufficio, gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

5. Decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma l senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e prova a proprio favore, comparendo presso l'Ufficio o depositando scritti difensivi, l'invito notificato produce gli effetti propri dell'atto di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dall'articolo 56 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 25 decreto legislativo n. 446 del 1997. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di ravvedersi a norma dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 472 del 1997 fino allo spirare del suddetto termine.

6. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio, si osservano le seguenti regole procedurali:

a) L'Ufficio redige processi verbali in merito alle deduzioni e documenti prodotti dal contribuente ed agli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) Il subprocedimento si intende concluso decorsi 90 giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) Durante il periodo previsto dal comma precedente sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) L'Ufficio, se intende disattendere in tutto o in parte le ragioni esposte dal contribuente, è tenuto a dame conto nella motivazione del successivo avviso di accertamento, argomentando circa le giustificazioni addotte al riguardo;

e) É precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218 del 1997.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà di ravvedersi a norma dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 472 del 1997 fino alla notifica dell'avviso di accertamento"».

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1950 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

464ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LO MORO *(PD)* riferisce sul decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2016, reca interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Il provvedimento è composto di otto articoli suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA spa, che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata. L'articolo estende, inoltre, il termine di durata del programma di amministrazione straordina-

ria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come eventualmente modificato o prorogato. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato.

È modificata, inoltre, la tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020», approvato dal CIPE con delibera n. 10 del 1º maggio 2016.

Il medesimo articolo 1 interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali. Esse sono destinate, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato piano per il sostegno assistenziale e sociale delle famiglie disagiate dei predetti Comuni e, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, alla realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari all'ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, per evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante i necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati con l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. decreto sblocca Italia). L'articolo in esame provvede, quindi, a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo commissario unico, nonché il trasferimento ad esso delle funzioni dei commissari in carica.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma

di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transhipment*).

Con l'articolo 5, è incrementato di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla Presidenza italiana del G7 nel 2017.

L'articolo 8, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento. Conclude, proponendo alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, pur considerando necessari e urgenti alcuni degli interventi previsti, ritiene che ciò non sia assolutamente sufficiente per determinare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Infatti, tali misure potrebbero essere inserite in altri provvedimenti mirati e tempestivi, come ad esempio gli interventi per l'organizzazione del G7.

Dopo aver formulato considerazioni critiche sull'adozione dell'ennesimo provvedimento d'urgenza per l'ILVA, sottolinea che il carattere di omogeneità non possa essere costituito dalla destinazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno. A nome del Gruppo, pertanto, dichiara un voto contrario.

Il senatore MANCUSO *(AP (Ncd-CpE))* ritiene che il provvedimento rechi misure comunque volte ad affrontare alcune criticità presenti nelle zone del Mezzogiorno. Cita, ad esempio, gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, che sono indispensabili in alcune zone della Sicilia, o le misure relative all'amministrazione straordinaria della società ILVA.

Pertanto, annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* ritiene che, al di là della destinazione degli interventi alle aree del Mezzogiorno, il provvedimento sia chiaramente disomogeneo, poiché si va dall'amministrazione straordinaria dell'ILVA all'organizzazione del G7, dal risanamento ambientale di Bagnoli alla stipula di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

Osserva, inoltre, che l'affidamento a un commissario del Governo del coordinamento degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue potrebbe non essere sufficiente a ripristinare la legalità, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia.

Pertanto, pur riconoscendo l'esigenza di alcuni interventi, ritiene insussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)*, pur convenendo sulla necessità di interventi quali il risanamento ambientale di Bagnoli o il sostegno occupazionale nel comparto del trasporto marittimo, ritiene carente il requisito dell'omogeneità. Misure come quelle per l'offerta formativa nel territorio di Brindisi o per i sistemi di fognatura e depurazione delle acque, per esempio, avrebbero potuto essere collocati in provvedimenti più specifici.

Annuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* ritiene pretestuoso ravvisare il requisito della omogeneità nella finalizzazione degli interventi ad alcune aree del Mezzogiorno.

Peraltro, alcuni interventi sono effettivamente necessari e urgenti, come quelli per il risanamento ambientale o la depurazione delle acque reflue, mentre altri non soddisfano questi requisiti. Basti pensare alle norme che riguardano l'organizzazione del G7, in particolare la previsione di ricorrere alla procedura negoziata per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tra l'altro, tale misura appare del tutto inappropriata per un settore a rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Annuncia quindi che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* sottolinea l'eterogeneità del provvedimento, che peraltro reca misure prive – a suo avviso – del carattere dell'urgenza. Per questi motivi, annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal la relatrice lo Moro, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2643) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato ALFREIDER ed altri. – Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina***, approvato dalla Camera dei deputati

(31) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER e BERGER. – Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* ritiene che il provvedimento non sia stato esaminato in modo sufficientemente approfondito, in prima lettura. Infatti, le misure a tutela della minoranza linguistica ladina appaiono limitate. Al contempo, invece, si modifica in senso maggioritario il sistema elettorale dei consigli comunali e provinciali e si interviene anche sulla composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto.

Ritenendo necessario approfondire tali aspetti, chiede di svolgere un ciclo di audizioni.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* si associa alla richiesta del senatore Calderoli.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* ritiene necessario approfondire gli aspetti segnalati dal senatore Calderoli. Osserva, inoltre, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati potrebbero discostarsi dalle intese raggiunte a livello territoriale. Sarebbe pertanto necessario convocare in audizione anche rappresentanti delle comunità locali.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* sottolinea che la modifica in senso maggioritario della legge elettorale degli enti locali determina effetti distorsivi sulla rappresentanza delle minoranze. Pertanto, ritiene opportuno convocare in audizione anche costituzionalisti ed esperti di leggi elettorali.

Il vice presidente TORRISI *(AP (Ncd-CpE))* invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare esperti e rappresentanti degli enti locali da convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* riferisce sull'atto in esame, sulle priorità dell'Unione europea per il 2017, con il quale la Commissione affari costituzionali è chiamata a esaminare in modo contestuale due importanti documenti programmatici annuali: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2017: Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710), del 25 ottobre 2016, e la Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc*. LXXXVII-*bis*, n. 5), presentata dal Governo alle Camere il 17 gennaio 2017.

Con riguardo a entrambi i documenti sopra indicati, illustra i profili di competenza della Commissione affari costituzionali, indicando le iniziative politiche e legislative della Commissione europea e delle azioni del Governo per aree tematiche, al fine di evidenziare per ciascuna di esse i provvedimenti maggiormente significativi.

Sul tema delle migrazioni, nel 2017 la Commissione europea presenterà un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) con l'intento di consolidare i diversi assi di intervento e stilare un bilancio orizzontale, compresa l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi. In questo ambito, la Commissione intende assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi; migliorare la gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte; lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati; rimpatriare i migranti irregolari.

Le questioni migratorie figurano al primo punto delle priorità indicate dalla Presidenza maltese, che si è posta un duplice obiettivo: promuovere una rapida applicazione delle misure su cui è già stato raggiunto un accordo e assicurare che la migrazione rimanga in cima all'agenda europea. Nel corso del semestre di Presidenza, gli obiettivi concreti saranno il rafforzamento e la razionalizzazione del sistema europeo comune di asilo per una più equa distribuzione del peso della migrazione fra gli Stati membri; la revisione del regolamento Dublino, in quanto elemento chiave per la definizione delle competenze in materia di domande di asilo; la trasformazione dell'attuale Ufficio di sostegno per l'asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia dell'Unione; l'attuazione degli impegni per la ricollocazione di 160.000 persone bisognose di protezione internazionale; il sostegno a un approccio olistico al tema delle migrazioni, che includa sia la dimensione interna che esterna del fenomeno. In questo spirito, si darà seguito a quanto deciso in occasione del vertice di La Valletta sulla migra-

zione e si lavorerà per portare a compimento il Piano europeo per gli investimenti esterni, promuovendo gli investimenti in Africa e nel vicinato e cercando di affrontare le cause profonde dei flussi migratori.

Nella Relazione programmatica, il Governo dichiara di voler proseguire l'azione volta a mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i Paesi terzi). Con particolare riguardo alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il Governo dichiara inoltre il proprio impegno affinché questa venga considerata «una questione che non può essere rimessa esclusivamente a carico degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori». A tal fine, dopo avere sostenuto la rapida conclusione del negoziato sulla Guardia costiera e di frontiera europea, il Governo ribadirà la specificità della frontiera esterna marittima e delle rotte migratorie che interessano il Mediterraneo, la cui gestione coinvolge profili operativi che andrebbero equamente ripartiti tra tutti gli Stati membri; confermerà l'esigenza di un maggiore impegno europeo in materia di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo per rimanere nel territorio dell'Unione europea, sostenendo altresì gli sforzi per la conclusione di nuovi accordi di riammissione e per l'implementazione di quelli vigenti; si impegnerà per far sì che vengano migliorati gli strumenti tecnologici già a disposizione nel settore dei controlli alle frontiere e, contestualmente, per verificare se vi siano le condizioni per introdurne di nuovi (obiettivo questo ritenuto fondamentale sia per una più funzionale gestione degli ingressi nell'area Schengen che per il miglioramento dei controlli di sicurezza). Il Governo, inoltre, sta seguendo con attenzione il negoziato sulla proposta della Commissione per l'istituzione di un nuovo sistema di ingressi/uscite (EES); è aperto al confronto sulla possibile creazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e intende mantenere al centro della propria azione l'obiettivo di preservare il principio della libera circolazione e il regolare funzionamento dell'area Schengen.

La Commissione sottolinea che «per gestire la migrazione in modo credibile e sostenibile» è necessario adottare rapidamente le proposte chiave che sono già all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Come evidenziato nella Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, le tre istituzioni si sono impegnate ad assicurare progressi sostanziali nell'ambito delle procedure legislative riguardanti, fra l'altro, la riforma delle politiche migratorie dell'UE «in uno spirito di responsabilità e solidarietà», attraverso la riforma del sistema europeo comune di asilo (incluso il meccanismo di Dublino), le proposte in materia di migrazione legale e il Piano europeo per gli investimenti esterni.

Per quanto riguarda in particolare la riforma del sistema europeo comune di asilo, le proposte indicate come prioritarie dalla Commissione sono la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione – COM(2016)270) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271).

La prima proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 156. In particolare, è stato osservato che gli effetti delle misure e dei meccanismi previsti non si pongono nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi. Sulla proposta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, il 16 novembre 2016, ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l'altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico. La seconda proposta di regolamento, relativa all'Agenzia per l'asilo è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 146. Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva.

Richiama, quindi, anche le altre proposte legislative prioritarie per il 2017. In primo luogo, segnala la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione – COM(2016)272). La proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 157. Sulla proposta, il 16 novembre 2016, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva.

Ricorda, quindi, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale (rifusione – COM(2016)465). Tale proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato la quale, rilevando come il principio di sussidiarietà non sia sostanzialmente rispettato, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 165. In particolare, è stato osservato che l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'Unione europea, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti, «non si raggiunge attraverso un ulteriore giro di vite sui movimenti secondari» e che il combinato disposto di direttive, regolamenti e rifusioni vigenti «dimostra l'assoluta impotenza della Commissione a far rispettare i princìpi cardine sulla gestione dei flussi migratori, e cioè accoglienza solidale, redistribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri».

Cita, inoltre, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466). La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole, pur rilevando alcune criticità, con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 167. In particolare, è stato osservato che: è indispensabile una valutazione dell'impatto della proposta di regolamento sul delicato contesto europeo delle politiche migratorie; visto che gli Stati membri dovranno effettuare il riesame sistematico e regolare dello status di rifugiato e di persona ammessa alla protezione sussidiaria, è opportuno prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno indicato nell'articolo 26 della proposta; non si può prescindere da una profonda revisione del cosiddetto «sistema Dublino».

Infine, vi è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467). La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato la quale, pur rilevando come la proposta riforma del sistema europeo di asilo comporti una serie di aggravi per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 166.

Con particolare riguardo alla riforma del sistema europeo comune di asilo, nell'ultima sessione del Consiglio Giustizia e affari interni del 9 dicembre 2016, i Ministri dell'interno hanno discusso e hanno stabilito un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sul regolamento Eurodac. La Presidenza ha inoltre informato i ministri sulla situazione dei lavori concernenti la riforma del CEAS e il reinsediamento. Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, nelle sue conclusioni, ha infine rilevato come l'applicazione efficace dei principi di responsabilità e solidarietà resti un obiettivo condiviso e ha invitato il Consiglio a portare avanti il processo

di riflessione finalizzato alla revisione del sistema comune di asilo, con l'obiettivo di giungere a un consenso nel corso del semestre di Presidenza maltese.

Sul tema della gestione dei flussi migratori, il programma della Commissione indica che nel 2017 dovranno essere adottate in via prioritaria le seguenti proposte legislative.

In primo luogo, cita la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468). La proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole, con osservazioni, con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 158. In relazione ai programmi mirati di reinsediamento, da definire tramite atti di esecuzione della Commissione europea, è stata rilevate la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è individuata la partecipazione numerica di ciascuno Stato; inoltre, per quanto concerne il ricorso alla procedura accelerata di cui all'articolo 11, è stato ritenuto necessario introdurre criteri di riferimento sulla cui base la Commissione adotterà l'atto di esecuzione che prevede il ricorso a tale procedura, anche attraverso un ruolo da riconoscere all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o ad altre organizzazioni umanitarie abilitate. Nella Relazione programmatica, il Governo sottolinea che lo strumento del reinsediamento va sostenuto in quanto «mezzo efficace per disarticolare il modello affaristico dei trafficanti di esseri umani e quale concreto gesto di solidarietà verso quei Paesi terzi in prima linea nell'accoglienza di profughi dalle aree di crisi a loro prossime». In esito all'impegno assunto nella seduta del 17 febbraio 2016 dalla XIV Commissione della Camera dei Deputati, il Governo ribadisce la volontà di sostenere la proposta relativa al quadro europeo per il reinsediamento e di assicurare una partecipazione costruttiva ai negoziati.

In secondo luogo, ricorda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015)450). La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 100. Sulla proposta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva.

Segnala, poi, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE

(COM(2015)452). La proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 101. Sulla proposta, il 14 ottobre 2015, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo.

Ricorda, altresì, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)670). La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 111.

Infine, segnala la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla «Carta blu») (COM(2016)378). La proposta è stata oggetto di esame della Commissione affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la Risoluzione *Doc*. XVIII n. 145.

In merito alla riforma del sistema europeo di asilo, il Governo italiano dichiara nella Relazione programmatica di aver sempre sostenuto la necessità di una complessiva riforma «che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l'onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso».

Con particolare riferimento alle singole proposte, il Governo afferma di non ritenersi soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda «un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo», questa «mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso». Il Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga garantita un'effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016.

In secondo luogo, il Governo sostiene di essere favorevole a un rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia, che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d'asilo dovrà svilupparsi in un'ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri interessati.

Inoltre, il Governo asserisce di essere «pronto ed aperto» al negoziato sul progetto di riforma del regolamento «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della «direttiva accoglienza», della «direttiva procedure» e della «direttiva qualifiche». Obiettivo prioritario del Governo

sarà inoltre quello di ottenere un maggiore impegno da parte degli altri Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione (decisione (UE) 2015/1523 e decisione (UE) 2015/1601).

In considerazione dell'importanza dei temi in discussione e dell'impatto delle misure sopra descritte su questioni prioritarie per l'Italia, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle valutazioni e dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente LATORRE riepiloga brevemente l'*iter* dell'Affare, invitando il relatore ad illustrare la propria proposta di parere.

Il relatore Luciano ROSSI *(AP (Ncd-CpE))* dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta (pubblicata in allegato).

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* illustra quindi uno schema di parere alternativo favorevole con condizioni, a firma sua e del senatore Marton (pubblicato in allegato).

Invita quindi il relatore a valutare singolarmente le proposte di impegno al Governo in essa contenute (singolarmente numerate da 1 ad 11), ai fini di eventuali recepimenti, a fronte dei quali il voto della sua parte politica potrebbe anche essere di astensione. Qualora, per contro, il relatore

volesse mantenere inalterata la propria proposta, il voto della sua parte politica sarebbe invece contrario.

Il PRESIDENTE osserva che nulla osta a quanto richiesto dal senatore Santangelo, invitando il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri orientamenti sugli impegni proposti dallo schema di parere presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il relatore Luciano ROSSI *(AP (Ncd-CpE))* esprime quindi avviso contrario sui primi nove impegni al Governo contenuti nella proposta dei senatori Santangelo e Marton. Per quanto riguarda gli impegni di cui ai punti 10 e 11, si esprime, invece, favorevolmente, rilevando che sono sostanzialmente già integrati nella sua proposta, poc'anzi illustrata.

Il sottosegretario ALFANO si associa alle considerazioni del relatore.

Precisa inoltre che l'orientamento del Governo sullo schema di parere presentato dai senatori Santangelo e Marton, globalmente inteso, non può comunque essere favorevole, laddove, per contro, resta aperta ogni valutazione in ordine ad una ulteriore proposta condivisa dalla Commissione.

Il senatore PEGORER *(PD)* invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare i propri orientamenti sul terzo impegno al Governo contenuto nello schema di parere dei senatori Santangelo e Marton, che appare condivisibile negli intenti ed in linea con la politica adottata dall'Italia in ambito europeo. Pertanto non in contrasto con la proposta del relatore, all'interno della quale ben potrebbe essere recepito.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* si esprime invece negativamente sui contenuti della proposta di parere dei senatori Santangelo e Marton ed in particolare per quanto attiene agli impegni al Governo sull'Alleanza atlantica. Tali impegni, volti ad un sostanziale disimpegno dal trattato NATO, non tengono infatti conto della natura difensiva dell'Alleanza, del fatto che molte delle misure prese recentemente sono in favore di Paesi che non dispongono di assetti specifici per tutelare la propria integrità territoriale (in ossequio al principio solidaristico che informa i trattati), nonché infine, del fatto che le misure prese a sostegno dei Paesi baltici non sono state prese arbitrariamente, bensì tramite regolari deliberazioni maturate all'interno dell'Alleanza stessa.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* invita il relatore a tenere nella debita considerazione le osservazioni formulate dal senatore Pegorer.

Il senatore TARQUINIO *(CoR)* si associa quindi a quanto osservato dal senatore Pegorer.

Il senatore VATTUONE *(PD)*, nel riconoscere la fondatezza dei rilievi formulati dal senatore Pegorer, osserva che, in ogni caso, il terzo im-

pegno al Governo contenuto nello schema di parere dei senatori Santangelo e Marton, qualora accettato dal relatore, andrebbe riformulato eliminando riferimenti ad aspetti che fuoriescono dai profili di competenza della Commissione (quali il contrasto alla disoccupazione ed alle diseguaglianze sociali).

Il PRESIDENTE, associandosi a quanto rilevato dal senatore Vattuone, osserva, sempre con riferimento all'impegno al Governo in questione, che sarebbe altresì opportuno sostituire, in un'eventuale riformulazione, le parole «un taglio» con le seguenti «una razionalizzazione».

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* si dichiara favorevole ad un eventuale recepimento, nello schema di parere del relatore, del terzo impegno al Governo contenuto nella proposta a sua firma, con le riformulazioni emerse nel corso del dibattito.

Invita quindi la Commissione ad approfondire anche le problematiche inerenti alle crescenti diseguaglianze sociali, che spesso risultano fonte di contesti nei quali le formazioni terroristiche come il *Daesh* possono trovare opportunità di reclutamento.

Il relatore Luciano ROSSI *(AP (Ncd-CpE))*, preso atto dei rilievi emersi nel dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, che recepisce, con le opportune riformulazioni, il terzo impegno al Governo contenuto nello schema a firma dei senatori Santangelo e Marton (pubblicata in allegato).

Il sottosegretario ALFANO si esprime favorevolmente sullo schema di parere da ultimo presentato dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo formulata dal relatore, che viene approvata.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Santangelo e Marton.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 915

La Commissione difesa,

rilevato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 pone l'accento, nel paragrafo 9, sull'implementazione di un piano di azione per la difesa, piano già presentato il 30 novembre 2016;

riscontrato con soddisfazione i progressi che hanno connotato il 2016 nel senso della creazione dei presupposti per la realizzazione di una difesa comune, in particolare con riguardo alla strategia globale per la politica estera e di scurezza dell'Unione europea;

salutata positivamente la presentazione di un «pacchetto» in materia di difesa europea, costituito dal piano di attuazione della strategia globale in materia di sicurezza e difesa lo scorso 14 novembre 2016, dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del piano di azione europeo in materia di difesa, il 30 novembre 2016, nonché dall'approvazione, da parte del Consiglio, di misure attuative della dichiarazione NATO-UE il 6 dicembre 2016, e preso atto della volontà di proseguire lungo la direzione tracciata da tali documenti, espressa dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016;

valutata, in particolare, favorevolmente la proposta della Commissione, contenuta nel citato piano di azione, per l'istituzione di un fondo europeo per la Difesa, al fine di promuovere la ricerca e rafforzare la base industriale;

valutata favorevolmente l'intenzione della Commissione di intensificare l'impegno finanziario a favore dello sviluppo dell'Africa, per fronteggiare alla radice la crisi migratoria, con proposte a carattere non legislativo attese per il secondo trimestre del 2017;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo, nella relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2017, in ordine alla Politica estera e di sicurezza comune e alla Politica di sicurezza e difesa comune;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

– proseguire nello sviluppo di una Politica di sicurezza e di difesa comune, concentrando le missioni militari e civili dell'Unione europea nelle aree geografiche di maggiore interesse strategico per l'Unione;

– valutare la possibilità di rendere più efficace il finanziamento delle missioni militari dell'Unione europea, attraverso una possibile revi-

sione del meccanismo ATHENA che ne garantisca una maggiore efficacia di azione e consenta di ampliare stabilmente la quota di costi comuni finanziati, provvedendo in particolare alle spese connesse al dispiegamento dei *Battlegroup*, strumento mai utilizzato nonostante abbia raggiunto la capacità operativa prevista già nel 2007;

– favorire la costituzione del fondo europeo per la difesa nei termini previsti dal piano d'azione della Commissione, sia nella «sezione ricerca», sia nella «sezione capacità»; con riferimento a quest'ultima, esplorare tutte le possibilità per il finanziamento comune delle capacità di difesa;

– assumere un ruolo guida nell'ambito della revisione annuale coordinata sulla difesa proposta dall'Alto rappresentante e approvata dal Consiglio, affinché si istituisca un vero e proprio «semestre europeo» di coordinamento delle politiche di difesa;

– proseguire nella direzione già intrapresa della costituzione di un gruppo di Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta nell'ambito della difesa, valutando a tal fine la possibilità di attivare le norme del trattato in materia di cooperazione strutturata permanente;

– utilizzare il settore della sicurezza cibernetica quale ambito pilota nel quale sviluppare una capacità totalmente integrata.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione difesa,

rilevato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 pone l'accento, nel paragrafo 9, sull'implementazione di un piano di azione per la difesa, piano già presentato il 30 novembre 2016;

riscontrato con soddisfazione i progressi che hanno connotato il 2016 nel senso della creazione dei presupposti per la realizzazione di una difesa comune, in particolare con riguardo alla strategia globale per la politica estera e di scurezza dell'Unione europea;

salutata positivamente la presentazione di un «pacchetto» in materia di difesa europea, costituito dal piano di attuazione della strategia globale in materia di sicurezza e difesa lo scorso 14 novembre 2016, dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del piano di azione europeo in materia di difesa, il 30 novembre 2016, nonché dall'approvazione, da parte del Consiglio, di misure attuative della dichiarazione NATO-UE il 6 dicembre 2016, e preso atto della volontà di proseguire lungo la direzione tracciata da tali documenti, espressa dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016;

valutata, in particolare, favorevolmente la proposta della Commissione, contenuta nel citato piano di azione, per l'istituzione di un fondo europeo per la Difesa, al fine di promuovere la ricerca e rafforzare la base industriale;

valutata favorevolmente l'intenzione della Commissione di intensificare l'impegno finanziario a favore dello sviluppo dell'Africa, per fronteggiare alla radice la crisi migratoria, con proposte a carattere non legislativo attese per il secondo trimestre del 2017;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo, nella relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2017, in ordine alla Politica estera e di sicurezza comune e alla Politica di sicurezza e difesa comune;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

– proseguire nello sviluppo di una Politica di sicurezza e di difesa comune, concentrando le missioni militari e civili dell'Unione europea nelle aree geografiche di maggiore interesse strategico per l'Unione;

– valutare la possibilità di rendere più efficace il finanziamento delle missioni militari dell'Unione europea, attraverso una possibile revi-

sione del meccanismo ATHENA che ne garantisca una maggiore efficacia di azione e consenta di ampliare stabilmente la quota di costi comuni finanziati, provvedendo in particolare alle spese connesse al dispiegamento dei *Battlegroup*, strumento mai utilizzato nonostante abbia raggiunto la capacità operativa prevista già nel 2007;

– favorire la costituzione del fondo europeo per la difesa nei termini previsti dal piano d'azione della Commissione, sia nella «sezione ricerca», sia nella «sezione capacità»; con riferimento a quest'ultima, esplorare tutte le possibilità per il finanziamento comune delle capacità di difesa;

– assumere un ruolo guida nell'ambito della revisione annuale coordinata sulla difesa proposta dall'Alto rappresentante e approvata dal Consiglio, affinché si istituisca un vero e proprio «semestre europeo» di coordinamento delle politiche di difesa;

– proseguire nella direzione già intrapresa della costituzione di un gruppo di Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta nell'ambito della difesa, valutando a tal fine la possibilità di attivare le norme del trattato in materia di cooperazione strutturata permanente;

– utilizzare il settore della sicurezza cibernetica quale ambito pilota nel quale sviluppare una capacità totalmente integrata;

– valutare l'opportunità di una cooperazione finalizzata a eliminare inutili duplicazioni e sprechi, per favorire la standardizzazione degli equipaggiamenti, i risparmi e le economie di scala, permettendo quindi una razionalizzazione dei costi del bilancio della difesa negli Stati membri.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO E MARTON SULL'ATTO N. 915

La Commissione difesa,

premesso che:

i due documenti in esame sottolineano favorevolmente, più volte e in più parti, un'intensa cooperazione Nato-UE, subordinando di fatto la creazione dell'UED (Unione europea di Difesa) al rispetto del quadro Nato;

anche per le cosiddette minacce ibride come l'attuale tensione tra UE e Russia, non si sviluppa una vera alternativa a questo nuovo clima di guerra fredda o quantomeno teso per ribilanciare gli equilibri in seno alla Nato volti a riportarla al suo ruolo di alleanza prettamente difensiva;

con i documenti in titolo si chiede di istituire il Fondo europeo per la Difesa dell'UE –previsto dal Piano d'Azione Europea in tema di difesa- per la ricerca militare congiunta, senza mettere bene dei paletti su obiettivi e priorità di questa ricerca;

con i medesimi atti si propone di creare un quartier generale congiunto per missioni militari e civili, con il rischio di una commistione inaccettabile tra le missioni civili e quelle militari, che dovrebbero al contrario rimanere ben distinte;

gli atti in commento ribadiscono il sostegno agli obiettivi di Varsavia, ovvero spese militari al 2 per cento del PIL di ogni singolo Paese della UE (o anche oltre), cosa incompatibile per le economie di molti Paesi (Italia compresa), invece di percorrere prioritariamente l'obiettivo dell'UED per ottenere economie di scala e risparmi e lotta alla corruzione ottenendo per questa via una riduzione del bilancio attribuito alla difesa;

incautamente si propone l'obiettivo di poter dispiegare al confine orientale quanto prima i *battlegroups* rivisti e rafforzati, un po' come già sta facendo la NATO;

molte delle missioni internazionali, che ogni anno sono state rifinanziate, si sono rivelate fallimentari (per esempio Afghanistan, Iraq, Libia), comportando peraltro importanti distrazioni di risorse economiche e umane. È necessario, diversamente dalle intenzioni del Governo, pensare a nuovi approcci per la stabilizzazione delle aeree in conflitto;

all'interno dei documenti in esame è rilanciato un importante impegno in Europa e negli organismi internazionali per stabilire posizioni comuni sulla non proliferazione nucleare, sul disarmo, sul controllo armamenti e per adottare concreti strumenti giuridici. L'Italia dovrebbe dare l'esempio che tali lodevoli impegni siano concretamente perseguiti invece di contraddirli con ingenti investimenti in programmi d'armamento di tipo

offensivo (F35 ma non solo) e rifiutandosi di chiedere l'allontanamento dal territorio italiano delle bombe nucleari Usa ancora dislocate nel nostro Paese;

considerato inoltre che:

una vera Unione europea di Difesa deve essere fortemente ancorata ai principi di difesa della pace e vedere la Ue come protagonista nella risoluzione dei conflitti e non invece, come troppe volte sta accadendo, essere parte e responsabile degli stessi. Per questo sarebbe necessario una radicale correzione dell'indirizzo politico e programmatico della Commissione e del Governo italiano;

in particolare, ad opinione dei sottoscrittori del presente parere, occorre che la Commissione di merito inserisca nella propria risoluzione i seguenti impegni al Governo al fine di prevedere:

1) una cooperazione difensiva alternativa alla NATO, o quantomeno prevedere una cooperazione capace di ridare autonomia ai Paesi europei per ribilanciare gli equilibri e allontanare la pericolosa china interventista e militarista statunitense riscontrata negli ultimi decenni;

2) uno strumento orientato principalmente, se non esclusivamente, alle missioni di *peacekeeping*, anche al servizio delle Nazioni Unite, non certo ad innalzare il livello dello scontro e delle tensioni verso i Paesi del vicinato (si veda il caso russo in particolare) come vorrebbero i Paesi baltici, la Polonia e la Romania;

3) una cooperazione finalizzata a eliminare inutili duplicazioni e sprechi, per favorire la standardizzazione degli equipaggiamenti, i risparmi e le economie di scala, permettendo quindi un taglio dei costi al bilancio della difesa negli Stati membri. Garantendo così un recupero di fondi da reinvestire, auspicabilmente, nel sociale e nella lotta alle crescenti disoccupazione e disuguaglianze;

4) che l'Unione europea rafforzi l'attività diplomatica e di cooperazione, per giungere alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nei Paesi vicini. Inoltre, sempre in un'ottica di sicurezza e difesa, sarebbe opportuno potenziare ed incrementare lo sviluppo di strumenti come le reti di *intelligence* e la *cyber security*;

5) un'applicazione rigorosa della Posizione comune Ue e vietando la vendita delle armi a tutti quei Paesi che finanziano direttamente o indirettamente il terrorismo e che partecipano a guerre;

6) la creazione di una struttura di difesa europea che non abbia nessuna finalità neocoloniale o di ingerenza indebita nei Paesi terzi;

7) un'azione per rinsaldare la cooperazione europea, al fine di riequilibrare i rapporti di forze della NATO, oggi troppi sbilanciati in favore degli interessi geopolitici degli Stati Uniti, per tornare a far sì che agisca in conformità alla sua natura di alleanza esclusivamente difensiva;

8) un vero contrasto del terrorismo, partendo dall'*intelligence*, dalla prevenzione e dalla lotta alle predicazioni radicali e ai loro *sponsor* diretti e indiretti. Infatti, nonostante i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle

guerre in Iraq, Afghanistan e altre aree di crisi, sono nate più di 30 nuove sigle terroristiche. Le bombe non estirpano il male, anzi lo stimolano permettendogli di proliferare;

9) un aumento delle risorse logistiche e per il personale delle Forze di polizia. Gli Stati europei non possono più essere gelosi custodi delle loro informazioni e delle loro *intelligence*. Gli strumenti esistenti (Europol, Eurojust, il sistema di scambio dati Siena) non funzionano correttamente per la volontà di molti Stati di non condividere le informazioni;

10) un più efficace finanziamento delle missioni militari dell'Unione europea, attraverso una revisione del meccanismo ATHENA che ne garantisca una maggiore efficacia di azione e consenta di ampliare stabilmente la quota di costi comuni finanziati, provvedendo in particolare alle spese connesse al dispiegamento dei *Battlegroup*, strumento mai utilizzato nonostante abbia raggiunto la capacità operativa prevista già nel 2007;

11) un utilizzo migliore e massiccio del settore della sicurezza cibernetica quale ambito pilota nel quale sviluppare una capacità totalmente integrata.

Per quanto sopra esposto:

esprime parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito inserisca nella propria risoluzione gli impegni al Governo innanzi riportati.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

696ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117 e 1.169. Fa presente che appare inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69 e 1.91. Osserva che occorre infine valutare gli emendamenti 1.17, 1.43, 1.90 (in ordine alla soppressione parziale di una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera), 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.113, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo agli emendamenti che comportano maggiori oneri. Analogamente, concorda con il relatore in merito alle proposte emendative per le quali si rende necessaria l'acquisizione di relazione tecnica. Al riguardo, segnala alcune

problematicità relative alla proposta 1.1, ferma restando la necessità di acquisire una relazione tecnica per approfondirne i contenuti particolarmente complessi. In particolare, per quanto riguarda la parte dell'emendamento in cui si prevede come copertura un intervento a carico del Servizio sanitario nazionale, segnala che poiché le risorse in questione finanziano la legislazione vigente, l'intervento realizzato presenta carattere problematico. Riguardo poi alla parte dell'emendamento in cui si prevede una copertura a carico del Fondo investimenti strutturali di politica economica (FISPE), segnala che sul Fondo non sono attualmente disponibili risorse sufficienti a garantire tale copertura. Sull'emendamento 1.17, che prevede oneri rilevanti la cui quantificazione non viene approntata, propone l'espressione di un parere contrario in assenza di relazione tecnica. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.43, che allarga la platea dei soggetti beneficiari senza prevedere un'idonea copertura, e 1.90, che sopprime una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati. Il parere è altresì contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.99, 1.100, 1.101 e 1.102, che prevedono un allungamento della durata di alcuni benefici, comportando pertanto maggiori oneri né quantificati né coperti. Sull'emendamento 1.104, che interviene modificando la parte finanziaria del provvedimento, segnala l'opportunità che la proposta venga resa maggiormente compatibile con il testo in esame: propone pertanto l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di segnalarne i possibili profili problematici. Analogo parere propone per l'emendamento 1.113, la cui eventuale approvazione farebbe venir meno la prevista attività di monitoraggio. Propone infine un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.145, la cui formulazione, ancorché generica, prevede comunque un utilizzo di maggiori risorse, 1.170, che determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, e 1.0.1, in cui la copertura a carico del FISPE non presenta risorse sufficienti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal vice ministro Morando, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.12, 1.16, 1.24, 1.32, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.67, 1.98, 1.111, 1.117, 1.169, 1.1, 1.20, 1.22, 1.49, 1.50, 1.55, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.91, 1.17, 1.43, 1.90, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.145, 1.170 e 1.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI comunica che è appena pervenuta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta, quando avrà avuto modo di analizzare in maniera più approfondita la relazione tecnica. Fa presente, intanto, che per l'ennesima volta la Commissione si trova a dover affrontare un provvedimento di grande importanza in tempi ristrettissimi e senza disporre di margini di intervento, dal momento che il testo difficilmente potrà essere emendato dal Senato. Stigmatizza pertanto tale modo di procedere da parte del Governo, che replica quanto già recentemente avvenuto con la legge di bilancio 2017 e con il decreto-legge n. 193 del 2016 in materia fiscale.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* rileva che il testo in esame si limita principalmente a prorogare una serie di termini e a realizzare una serie di interventi non di carattere sistematico, tra cui spicca comunque quello in favore dei lavoratori dell'ILVA S.p.A. A proprio parere, peraltro, la limitatezza del provvedimento all'esame della Commissione è esemplificata anche dalla tipologia delle coperture utilizzate. Segnala poi alcune disposizioni che risultano particolarmente criticabili: l'articolo 3 innanzitutto, che interviene con legge per consentire ad un sottosegretario di Stato di occuparsi del risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Quanto poi all'articolo 7, dedicato a interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, rileva come la disposizione preveda il ricorso a una procedura negoziata senza la necessità di una previa pubblicazione del bando di gara: poiché l'organizzazione del G7 in Italia era nota da tempo, fa presente come tale circostanza faccia venir meno l'esigenza di intervenire in materia con decreto-legge; inoltre, poiché la disposizione di fatto comporta una violazione del codice degli appalti, chiede se l'Autorità nazionale anticorruzione non abbia nulla da obiettare in ordine a tale innovazione procedurale. Segnala, infine, che nella giornata di ieri risulta sia stata bocciata una proposta di patteggiamento avanzata proprio in merito alla vicenda dell'ILVA S.p.A.: si chiede, pertanto, quali siano gli effetti di tale bocciatura dal momento che il patteggiamento poteva essere utile

per garantire tempi certi per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle somme interessate.

Il senatore MILO *(ALA-SCCLP)* ritiene che gli scarni contenuti del decreto-legge in esame esprimano sinteticamente la poca sostanza che contraddistingue l'attuale Governo. Fa presente che nel testo originario presentato dal Governo gli unici argomenti affrontati erano di fatto l'organizzazione del G7, la scuola europea di Brindisi e l'incremento del fondo per le non autosufficienze: gran parte delle altre materie trattate dal provvedimento sono state infatti aggiunte dalla Camera durante l'esame in prima lettura. Se il decreto-legge deve servire ad affrontare i problemi del Mezzogiorno, ritiene che si è ben lontani dal raggiungimento di tale obiettivo dal momento che il testo si limita ad una serie di microinterventi di portata limitata e di carattere localistico. Si riserva, comunque, di intervenire ulteriormente dopo aver meglio analizzato la relazione tecnica da poco messa a disposizione della Commissione.

Il PRESIDENTE dà la parola per la replica al ministro De Vincenti, preannunciando comunque la possibilità per i senatori di intervenire anche in una prossima seduta, dopo aver adeguatamente valutato i contenuti della relazione tecnica.

Il ministro DE VINCENTI ritiene che il provvedimento varato dal Governo sia tutt'altro che irrilevante e dannoso come sostenuto dai rappresentanti dell'opposizione: a titolo di esempio, i lavoratori dell'ILVA, oppure del porto di Gioia Tauro o del porto di Cagliari, valuterebbero gli interventi recati dal provvedimento tutt'altro che inutili.

Il senatore MILO *(ALA-SCCLP)* obietta incidentalmente alle parole del Ministro ribadendo il proprio parere circa l'irrilevanza degli interventi realizzati, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Il vice ministro DE VINCENTI fa presente che il decreto-legge, recante una serie di interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, non è esclusivamente dedicato a criticità presenti nelle aree del Mezzogiorno: cita, a titolo di esempio, gli interventi previsti in materia di depurazione delle acque. Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli originariamente presentati dal Governo, ricorda che l'articolo 1, che reca interventi concernenti il gruppo ILVA e la città di Taranto, affronta tali argomenti coniugando le tematiche industriali, ambientali e della salute, non limitandosi alla semplice gestione della cessione dei complessi aziendali. Quanto alla questione segnalata dal senatore Azzollini, fa presente che la norma non fa affidamento sulle somme derivanti dal patteggiamento, in quanto risultano stanziati 800 milioni di euro specificamente dedicati alle opere di risanamento ambientale; sullo stesso tema segnala l'articolo 1-*bis*, che, introdotto dalla Camera, interviene integrando il trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori del gruppo ILVA. L'articolo 2, che interviene in materia di depurazione delle acque reflue, apporta benefici non soltanto alle aree del Mezzogiorno ed istituisce la figura del Commissario unico.

La disposizione recata dall'articolo 3, che prevede che la cabina di regia per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio possa essere presieduta da un sottosegretario di Stato designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, si è resa necessaria a seguito dell'istituzione della figura del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, ed è importante in quanto consente maggiore flessibilità.

L'articolo 4, che reca disposizioni per contrastare la crisi nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore del cosiddetto «*transhipment*», risulta di particolare rilievo al fine di garantire ai lavoratori del settore la necessaria riqualificazione professionale, rivestendo importanza strategica per la politica industriale italiana nel settore del *transhipment* nell'area mediterranea. Dopo aver ricordato i contenuti dell'articolo 5, che incrementa il fondo per le non autosufficienze, e dell'articolo 6, dedicato alla scuola europea di Brindisi, si sofferma sull'articolo 7, oggetto delle critiche delle opposizioni, che consente di realizzare importanti opere infrastrutturali necessarie per la gestione del G7 in Italia nel 2017; fa presente, al riguardo, che non è presente nessuna deroga al codice degli appalti in quanto la norma si limita a specificare i contenuti del provvedimento con riferimento all'evento in esame. Per quanto riguarda, infine, le disposizioni aggiunte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, segnala anzitutto l'articolo 7-*bis*, che reca principi per l'assegnazione di risorse del fondo di sviluppo e coesione alle diverse aree del paese. Esso prevede, in particolare, che per le risorse aggiuntive debbano valere i differenziali stabiliti con norme nazionali o europee, mentre le risorse ordinarie in conto capitale debbano essere distribuite equamente su tutto il territorio nazionale a partire dalla legge di bilancio 2018. Evidenzia l'importanza dell'articolo 7-*quater*, recante misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, diretto a migliorare il tiraggio delle risorse messe a disposizione.

Da ultimo, ricorda l'articolo 7-*septies* che, prevedendo il trasferimento di beni aziendali confiscati al patrimonio degli enti locali, può mettere a disposizione di regioni, province e comuni risorse, in alcuni casi, di importo significativo.

Il senatore LAI *(PD)*, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge scade nella giornata di domani, segnala ai membri della Commissione l'opportunità di presentare anche ordini del giorno che potrebbero più facilmente essere accolti dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583) ***Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

Il vice ministro MORANDO interviene ricordando che la Ragioneria generale dello Stato aveva avanzato una serie di critiche sul testo del provvedimento così come approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo necessario apportare una serie di integrazioni al fine di superare tali criticità.

Tali problematiche sono state segnalate al Ministero dell'interno e a quello della giustizia, che hanno recentemente fornito i chiarimenti richiesti proponendo altresì alcune modifiche al testo. Fa presente, pertanto, che sarà possibile in tempi rapidi mettere a disposizione della Commissione un nuovo testo rideterminato alla luce delle osservazioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sul nuovo sistema di personalizzazione del percorso di apprendimento, previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*. Non risulta di immediata comprensione, infatti, come sia conciliabile il carattere strutturale della funzione di tutoraggio individuale, che il testo definisce caratterizzante il modello scolastico adottato, con l'invarianza degli oneri dichiarata dalla Relazione tecnica. Da un lato si afferma che l'attività aggiuntiva sarà «compensata con emolumenti tratti dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa», dall'altro che «l'attività di tutoraggio svolta dai docenti rientra tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'articolo 29 del contratto collettivo». Va, quindi, esplicitato se i docenti svolgeranno i nuovi compiti nell'ambito delle loro competenze stipendiali (come avviene per le attività di preparazione delle lezioni, correzione di compiti, relazione con le famiglie e partecipazione ad organi collegiali di cui al citato articolo 29, ovvero se sarà corrisposto un emolumento aggiuntivo strutturale. Ciò anche per escludere che l'impegno aggiuntivo crei scoperture nelle attività ordinarie già previste a le-

gislazione vigente o che determini l'instaurarsi di contenziosi per l'aumento dei carichi di lavoro. Va, inoltre, chiarito il rapporto tra l'articolo 4, comma 5, ove si prevede l'istituzione di un ufficio tecnico senza ulteriori oneri, e l'affermazione della relazione tecnica circa «l'istituzione di un posto di ITP, da destinare alla costituzione di un Ufficio Tecnico, in ciascuno dei 1.030 istituti ove è attivo un indirizzo di istruzione professionale senza però che ciò comporti l'incremento dell'organico»: in tale ultima eventualità andrebbe esplicitata, per assicurare l'effettiva invarianza di oneri, la soppressione di altrettanti posti in organico per insegnanti ITP destinati alla attività ordinaria e non all'ufficio tecnico in parola. Occorre, infine, un chiarimento sul maggior fabbisogno dei già menzionati insegnanti tecnico-pratici, identificato dalla Relazione tecnica in 1.506 per il 2018/2019 e in 2.478 unità a regime (dal 2022). Al riguardo necessita conferma che il relativo reclutamento avverrà progressivamente e sulla base delle effettive iscrizioni nei profili di istituzione professionale interessati, dal momento che, in caso contrario, potrebbe porsi nel tempo una rilevante problematica di esuberi, stante il chiaro legame tra insegnamenti tecnico-pratici e lo specifico settore di riferimento. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 159 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2484) ***Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo osservando, preliminarmente che il provvedimento in esame è sprovvisto della relazione tecnica prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, fa presente che nel corso dell'esame della Commissione bilancio della Camera il Governo ha assicurato che le amministrazioni competenti - il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - possono svolgere le funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo occorre acquisire ulteriore conferma dal Governo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, ancorché gli articoli di carattere oneroso siano corredati da clausole di invarianza degli oneri sarebbe tuttavia opportuno acquisire una relazione tecnica per verificare se, effettivamente, le innovazioni legislative di cui agli articoli 2, lettere *b)* e *d)*, 3, 4, 5 e 6 possano essere attuate senza risorse aggiuntive per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 7, istitutivo di un fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea, oltre alla necessità di cambiare la cadenza temporale dell'onere ed acquisire conferma delle risorse ad esso destinate appare opportuno chiarire a quale scopo viene istituito posto che tutte le attività sembrano essere svolte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In relazione agli emendamenti osserva che occorre valutare in relazione al testo le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1 (testo 2), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.1, 6.2, 6.9 e 7.0.1. Segnala, inoltre, che comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)* si sofferma sull'articolo 7-*quater*, che modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016.

La Sardegna è inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, in luogo della deroga attualmente prevista, ovvero per il caso di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

È disposto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10 per cento per le grandi im-

prese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise, individuati dalla Carta degli aiuti.

L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.

È soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Le modifiche illustrate si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In risposta a un quesito del senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*, il RELATORE rileva la non cumulabilità del credito d'imposta di cui al provvedimento in esame con altre misure di analogo tenore, con particolare riguardo al regime degli ammortamenti anticipati su investimenti in impianti.

Il vice ministro CASERO dichiara la disponibilità a riferire in Commissione sulla disciplina complessiva dei crediti d'imposta e sui diversi regimi agevolativi relativi a investimenti in beni strumentali.

Il PRESIDENTE si esprime favorevolmente sulla proposta del rappresentante del Governo.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* propone di valutare l'inserimento di una previsione recante un limite massimo di fruizione del credito d'imposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(624) ***MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena***, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) ***Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.***

(1020) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena***

(2160) ***BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato***

(2163) ***Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano***

(2175) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2178) ***MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(2187) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa***

(2196) ***GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza***

(2197) ***LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2202) ***TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(2547) ***Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia***

(2591) ***MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca***

(*Doc.* XXII, n. 30) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)*, in qualità di relatore, presenta uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato), chiarendo che questo costituisce una sintesi delle proposte in titolo e che nella redazione dello stesso ha inteso tenere conto degli spunti emersi dai dibattiti svolti in sede referente e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del

sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, le cui conclusioni sono state considerate propedeutiche alla definizione del testo proposto.

Procede quindi a illustrare le singole disposizioni recate dal testo, riguardanti l'istituzione e la durata della Commissione d'inchiesta, la sua composizione e le sue competenze – le quali contemplano la verifica degli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano, la gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o dissesto e destinatari di risorse pubbliche, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare del settore –, l'attività di indagine, la richiesta di atti e documenti, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato proposto dal relatore, quale testo base, al quale riferire gli eventuali emendamenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che la discussione dei disegni di legge e del documento in esame in Assemblea è prevista nella seduta antimeridiana di domani. Sentiti gli interventi dei senatori CARRARO *(FI-PdL XVII)* e TOSATO *(LN-Aut)*, il quale formula una prima valutazione positiva del testo, propone pertanto di porre il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 20 di oggi, riservandosi di stabilire un termine successivo che potrebbe essere alle ore 18 di lunedì 20, qualora l'inizio della discussione in Assemblea venisse posticipato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547, 2591, *Doc*. XXII, n. 30

NT

IL RELATORE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Articolo 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Articolo 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Articolo 3.

(Competenze della Commissione)

La Commissione ha il compito di verificare:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) la gestione degli Istituti bancari che anche in relazione ai fenomeni del punto a) sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche. In particolare, per tali Istituti la Commissione verificherà:

1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

2) i criteri di remunerazione dei *manager* e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

c) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di

controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi;

d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Articolo 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Articolo 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria prov-

vede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Articolo 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Articolo 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il Presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repub-

blica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Plenaria

456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)
(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA *(PD)* si sofferma in primo luogo sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017. Osserva innanzitutto che in materia di fiscalità diretta nel 2017 proseguirà l'attuazione del piano d'azione della Commissione volto al raggiungimento di un sistema di imposizione fiscale equo ed efficiente. In particolare, proseguirà il negoziato sulla proposta di direttiva che introduce una base imponibile consolidata comune per la tassazione delle società e sulla proposta di direttiva relativa ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi presentate dalla Commissione il 25 ottobre scorso. Tale proposta mira a contrastare le differenze di trattamento fiscale a norma delle legislazioni di due o più giurisdizioni per ottenere una doppia non imposizione. In materia di fiscalità indiretta il programma legislativo della Commissione prevede la presentazione di proposte relative all'attuazione del piano d'azione in materia di IVA mediante la revisione della direttiva 2006/112/CE. La Commissione europea ha già presentato, il 1° dicembre scorso, una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, che mira ad ampliare l'ambito di applicazione del mini-sportello unico.

La Commissione europea intende presentare nei primi mesi del 2017 una relazione sullo stato di attuazione del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali e individui gli ostacoli rimanenti e le eventuali misure integrative necessarie. Nel programma di lavoro la Commissione auspica la conclusione del negoziato sulla proposta di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni e sulla proposta di regolamento

che semplifica le norme sul prospetto per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli.

Nel settore finanziario la Commissione europea considera prioritarie le seguenti proposte, presentate il 23 novembre 2016: la proposta di direttiva e la correlata proposta di regolamento che modificano il quadro normativo vigente relativo ai requisiti di capacità aggiuntiva di assorbimento di eventuali perdite bancarie e ai requisiti minimi in materia di fondi propri e passività ammissibili; una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche, al fine di rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione; modifiche alla disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche, al fine di armonizzare o ulteriormente specificare le opzioni e discrezionalità concesse agli Stati membri e di introdurre un coefficiente di leva finanziaria, possibilmente fissato sopra al 3 per cento, per le banche di importanza sistemica. Proseguiranno inoltre i negoziati sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di assicurazione dei depositi, in relazione al quale la relatrice ricorda la risoluzione approvata dalla 6ª Commissione in esito al proprio esame sulla proposta.

Nel fare riferimento alla Relazione programmatica in titolo, la relatrice nota che il Governo sottolinea il carattere prioritario della proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Nel corso del 2017 sarà inoltre esaminato il pacchetto di proposte presentato il 21 dicembre 2016 nel quadro dell'attuazione dell'Unione della sicurezza ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo. Gli elementi chiave di tali proposte sono: norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro, allo scopo di impedire ai criminali di sfruttare le differenze tra le diverse legislazioni nazionali; disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera; allineamento dell'Unione europea agli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia e alle raccomandazioni della *tax force* «Azione finanziaria».

La relatrice richiama inoltre l'attenzione sugli esiti dei lavori della commissione istituita per la definizione di ipotesi sull'imposizione comune. Conclude ritenendo opportuno un confronto in materia di risorse proprie dell'Unione europea, per la parte di competenza.

Il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* pone un quesito circa il carattere facoltativo oppure obbligatorio delle disposizioni recate dalle proposte di direttiva sulla base imponibile consolidata comune in riferimenti ai grandi gruppi aziendali, esprimendo perplessità in particolar modo in ordine alla possibilità che si verifichino trattamenti fiscali diversificati all'interno di uno stesso Stato.

La relatrice GUERRA *(PD)* specifica il carattere obbligatorio della normativa proposta e rimanda la trattazione della questione alla sede dell'esame degli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 683 definitivo e n. COM (2016) 685 definitivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (n. 386)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che il Governo ha fornito una serie di dati relativi all'andamento e ai risultati della gestione della Lotteria Italia e della Lotteria Braille con riferimento alle edizioni dell'anno precedente.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* chiede delucidazioni in merito alla possibilità di discrepanze rispetto al comunicato dell'Agenzia dei Monopoli sulla Lotteria Italia del 2016, con particolare riferimento all'entità delle spese e del totale dei premi assegnati.

Il vice ministro CASERO osserva che l'ammontare dei premi elargiti menzionato nel comunicato fa probabilmente riferimento anche a premi assegnati in forme alternative all'estrazione finale. Si riserva comunque di mettere a disposizione della Commissione dati maggiormente dettagliati.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* esprime quindi l'auspicio che il Governo inserisca dati analoghi a quelli forniti nella relazione allo schema di decreto dell'anno prossimo, con riferimento al biennio precedente.

Il relatore GIACOBBE *(PD)* si riserva di valutare eventuali ulteriori dati forniti dal Governo. Preannuncia l'intenzione di inserire nel proprio schema di parere osservazioni riguardanti il vincolo di destinazione dei proventi delle lotterie gestite dagli enti locali e l'opportunità di evitare la proliferazione di tali iniziative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (n. COM (2016) 685 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice GUERRA *(PD)* fa presente che le proposte di direttiva n. COM (2016) 685 definitivo e n. COM (2016) 683 definitivo sono state

predisposte al fine di consentire una semplificazione a vantaggio dei gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea. In particolare, la proposta in titolo introduce una base imponibile comune per l'imposta sulle società, con riferimento al gruppo appartenenza. La proposta specifica al riguardo i necessari requisiti soggettivi e concerne nella sostanza gruppi di grandi dimensioni. Il regime adottato in conseguenza del possesso dei requisiti soggettivi richiesti cessano di essere soggetti alla disciplina statale circa la definizione della base imponibile. Nella definizione della base imponibile comune viene tenuto conto in particolar modo dell'opportunità di incoraggiare gli investimenti. L'applicazione del regime recato dalla proposta in esame sarà soggetta a riesame entro cinque anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (n. COM (2016) 683 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice GUERRA *(PD)* richiama gli elementi di omogeneità tra la proposta di direttiva n. COM (2016) 683 definitivo e la proposta di direttiva n. COM (2016) 685 definitivo già richiamati in precedenza. La proposta in titolo è mirata in particolar modo alla definizione di una base imponibile consolidata comune per le società, con lo scopo di contrastare i fenomeni elusivi. La proposta reca inoltre disposizioni volte a specificare il livello di imposizione applicabile da ciascuna amministrazione fiscale nazionale riguardo alla base consolidata, tenendo presente fattori quali il lavoro, l'attività riferiti a ciascun ambito territoriale. Viene inoltre delineata la disciplina da applicare a casi specifici. La proposta contempla inoltre la revisione dopo cinque anni di applicazione.

La relatrice conclude formulando la proposta di svolgere audizioni su entrambi gli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà all'ordine del giorno.

Il presidente Mauro Maria MARINO concorda circa l'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 317

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA (INDIRE), DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI), DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH), DELLA FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FAND), DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI, DELL'ENTE NAZIONALE SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE (ANFFAS), DELL'ASSOCIAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO (ADOS) E DEL COORDINAMENTO FAMIGLIE DISABILI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)

Plenaria

333ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03301 della senatrice Serra sulla diffusione di testi scolastici relativi alla riforma costituzionale, premettendo che l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica. Tale adempimento, che rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, coinvolge l'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica e garantisce una puntuale verifica dei testi e un attento esame di quelli in uso e delle nuove proposte editoriali.

Riferisce in particolare che di norma sussiste una fase preliminare nel corso della quale si procede a una verifica sia dei testi in uso che di quelli proposti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori accreditati dalle case editrici o dalle associazioni di categoria, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, in modo tale da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali. Precisa quindi che, effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà di insegnamento, formulano le proposte di adozione sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, ai consigli di classe di cui fanno parte anche i rappresentanti dei genitori.

Puntualizza comunque che spetta poi ai docenti operare le opportune mediazioni tra i contenuti delle singole discipline di studio e le informazioni presenti nei testi scolastici, anche in forma critica e dialettica. Peraltro, la legge n. 448 del 1998, nel disciplinare, all'articolo 27, la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado, ha abrogato la norma che, limitatamente alla scuola elementare, consentiva al Mi-

nistro della pubblica istruzione di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche o alle esigenze educative. Ritiene dunque che la *ratio* di tale disposizione testimoni l'intenzione del Legislatore di non interferire in alcun modo nelle opzioni culturali differenziate e nei diversi punti di vista degli autori.

Fa presente peraltro che l'Associazione italiana editori (AIE) ha definito un proprio codice di autoregolamentazione per assicurare che tutti gli editori associati possano operare in un regime di libero mercato e soprattutto per difendere l'autonomia professionale dei docenti, necessaria alla libertà e alla qualità dell'insegnamento.

Con specifico riguardo alla segnalazione in argomento, evidenzia che è prevista a carico degli editori la possibilità di aggiornamento dei testi scolastici, ancorché in uso, in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche. In conclusione, comunica che il Ministero, attraverso la competente Direzione generale, si riserva di prendere gli opportuni contatti con l'AIE per richiamare l'attenzione di tutta l'editoria scolastica al pieno rispetto del codice di autoregolamentazione affinché promuova specifiche iniziative volte a garantire il rispetto della attendibilità storica nei testi scolastici.

La senatrice SERRA *(M5S)* riconosce la necessità di difendere l'autonomia professionale dei docenti. Precisa tuttavia che la questione posta nell'interrogazione era riferita all'uso di alcuni testi nella scuola primaria, in cui si davano già per acquisite le novità della riforma costituzionale prima dell'esito referendario, dando così un'indicazione falsata della realtà. Esprime dunque stupore per la diffusione di simili testi, auspicandone una sollecita correzione e si dichiara infine soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE *(AP (Ncd-CpE))* segnala tra gli ambiti di competenza l'articolo 6 sulla Scuola europea di Brindisi, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. Fa presente che tale autorizzazione è finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in continuità con le sperimenta-

zioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. Dopo aver reso nota la copertura degli oneri, pari a 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017, segnala che l'articolo 6 è volto ad assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.

Segnala poi che la sperimentazione avviata dal 2012 da parte dell'Istituto comprensivo «Centro» e del Liceo scientifico «Fermi-Monticelli» di Brindisi ha riscontrato un giudizio positivo del Segretariato generale delle scuole europee. Dà indi conto della evoluzione normativa concernente il sistema delle scuole europee.

Un'ulteriore norma di competenza – prosegue il relatore – è l'articolo 7-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga di tre anni le scadenze dei termini previste da alcune disposizioni legislative, tra le quali – per quanto di interesse – l'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e l'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009.?Ricorda in proposito che l'articolo 1, commi 28 e 29, della suddetta legge n. 311 ha autorizzato contributi statali per il triennio 2005-2007 finalizzati a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, a beneficio di enti da individuare con decreto ministeriale, in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'autorizzazione di spesa, che è stata più volte rifinanziata da una serie di disposizioni legislative, è stata infine abrogata a decorrere dal 1º agosto 2008 dalla legge n. 244 del 2007. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, che non risultavano utilizzate alla data del 1º novembre 2008, sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici, secondo le stesse modalità di assegnazione previste dagli abrogati commi 28 e 29.

Fa presente altresì che l'articolo 2, comma 239, della summenzionata legge n. 191 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Pertanto, in virtù dell'articolo 7-*quinquies* in esame, si dispone che i contributi concessi ai sensi delle disposizioni sopra richiamate non utilizzati per l'intervento originario, possano essere destinati ad altre finalità che, sebbene difformi dal progetto iniziale, rispondano comunque alle esigenze di interesse pubblico, attestato con delibera dell'organo di indirizzo politico dell'ente pubblico (o dall'organo deliberante nel caso di enti non di diritto pubblico), che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare, previa comunicazione agli organismi competenti.

Il relatore pone altresì l'accento sull'articolo 7-*sexies*, parimenti inserito in prima lettura, che istituisce in via sperimentale un programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo, data la sua designazione quale «Capi-

tale europea della cultura» per il 2019. In particolare, rende noto che il programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche tra aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.

Dopo aver sottolineato che, per le predette finalità, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Dicastero dei beni culturali, con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, osserva che le modalità e le procedure per la selezione dei progetti, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, sono definite con decreto dello stesso Ministro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Segnala poi che l'articolo in esame dispone l'assegnazione di un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.

Avviandosi alla conclusione, riepiloga le misure già previste dalla legislazione vigente con riferimento all'avvenuta designazione della città di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-*bis*) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*

(459) *Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

(1116) *Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica Silvio D'Amico, dell'Associazione nazionale esercizi teatrali (ANET) e dell'Unione internazionale della marionetta (UNIMA Italia), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento agli atti in titolo, hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE rende noto che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), l'Ufficio di Presidenza – integrato dai rappresentanti dei Gruppi – ha audito ieri i rappresentanti di Confindustria, di Rete imprese italia, della Conferenza universitaria nazionale di presidi e dei direttori di facoltà e di dipartimenti di scienze della formazione (CUNSF), della Federazione italiana scuole materne (FISM), del Gruppo nidi infanzia nazionale, dell'Istituto degli innocenti, della Legacoop sociali, della Federsolidarietà, dell'AGCI solidarietà, della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Conferenza dei presidenti e direttori ISIA, e oggi i rappresentanti dell'Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale sordi, dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS), dell'Associazione docenti di sostegno (ADOS) e del Coordinamento famiglie disabili, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, sul medesimo argomento, è giunta alla Commissione una documentazione dai rappresentanti del Comitato bolognese scuola e Costituzione, che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 318

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 319

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTIVITÀ DELL'ANBI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 320

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037 (RISTORAZIONE COLLETTIVA)

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03398 a firma della senatrice Fattori e altri sui ritardi nell'applicazione delle misure in favore del settore zootecnico nei territori colpiti dal sisma del 2016.

Rileva che a ridosso dei noti eventi calamitosi che hanno devastato alcuni territori del centro Italia, il Governo ha ritenuto prioritario intervenire per consentire agli allevatori di accedere agli aiuti e ai rimborsi, anche in regime di autocostruzione.

In tal senso, si è reso necessario procedere in primo luogo ad un monitoraggio costante delle attività poste in essere, dello stato di avanzamento degli interventi emergenziali e di quelli della ricostruzione. E' stata quindi condivisa l'iniziativa assunta dal Ministero della salute che, tramite l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, ha reso disponibile una piattaforma informatizzata con accesso riservato alle Amministrazioni coinvolte nella gestione del dopo sisma.

Si tratta di una struttura, pienamente operativa che, oltre ad essere concepita per acquisire adeguate informazioni, costituisce la base di riferimento per l'erogazione degli aiuti straordinari alla zootecnia che il Governo è in procinto di varare, con misure a copertura del mancato reddito che non hanno precedenti. Sono stabiliti aiuti, finanziati da Stato e Regioni, per euro 400 a capo bovino e bufalino adulto, euro 60 a capo ovino adulto, euro 20 a capo suino e euro 100 a capo di equide.

Evidenzia che, per assicurare liquidità alle imprese delle Regioni interessate dal sisma, il Governo ha proceduto ad anticipare le procedure di pagamento relative agli aiuti previsti dalla Politica agricola comune. AGEA ha quindi erogato a novembre del 2016 69 milioni di euro in favore di circa 33.000 aziende agricole operanti nelle zone colpite dagli

eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nonché negli altri Comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Teramo, Rieti, Perugia e Macerata.

Per il pagamento a saldo, lo scorso dicembre AGEA ha erogato ulteriori 20,4 milioni di euro a 19.918 aziende agricole operanti nelle Province colpite dagli eventi sismici ed ulteriori 39,6 milioni, la settimana scorsa, a favore di 51.739 aziende agricole operanti nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e della Provincia di Rieti.

Rileva inoltre che per lo sviluppo rurale, grazie ad una specifica deroga della Commissione europea, in corso di formalizzazione, entro i primi giorni del mese di marzo sono previsti i pagamenti, a titolo di anticipazione, per le domande a superficie presentate dalle imprese agricole operanti sull'intero territorio delle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e della Provincia di Rieti.

Riguardo all'*iter* per la realizzazione delle tensostrutture, le Regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria, dopo aver esperito le necessarie gare pubbliche stanno proseguendo nei lavori di costruzione e consegna. Si sono verificati alcuni casi di inadempienza delle società aggiudicatrici sulle quali sono in corso le dovute procure. In particolare per il ritardo verificatosi nella Regione Marche, imputabile a gravi inadempienze della ditta aggiudicataria dell'appalto, la Regione, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sta affidando in queste ore il compito di realizzare gli interventi necessari ad una pubblica amministrazione già individuata, operativa sull'intero territorio regionale e in possesso di adeguata esperienza di esecuzione di opere e interventi anche in situazioni di emergenza.

La senatrice FATTORI *(M5S)* e altri si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che si è registrata nelle zone del terremoto una positiva collaborazione tra il Governo e le associazioni di volontariato. Rileva che sono stati stanziati aiuti economici di adeguata entità e auspica che nella fruizione degli stessi non vi siano difficoltà di ordine burocratico.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-00805, a firma del senatore Scalia sulla gestione del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN).

Evidenzia, in premessa, che rispetto ai fatti citati nell'interrogazione, la gestione del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) da parte di AGEA è in fase di innovazione sostanziale.

Infatti, in vista del termine di scadenza della partecipazione del socio privato alla Società SIN, in linea con quanto disposto dalla legge n. 91 del 2015, AGEA ha scelto di affidare la gestione del SIAN a terzi, mediante selezione pubblica. In tal senso è stata incardinata presso CONSIP S.p.A. la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio ed avviata ogni attività utile per assicurare la piena operatività e continuità del sistema.

La gara è stata bandita il 30 settembre scorso pertanto, entro il corrente anno, la gestione del SIAN sarà attuata direttamente da AGEA per mezzo degli operatori che si aggiudicheranno la gara.

Ciò posto, rileva che la Relazione richiesta ad AGEA riguardo alle problematiche emerse nel 2014 evidenzia che la presunta erogazione di fondi nel Comune di Mistretta non è avvenuta. È emerso infatti che il fondo in questione non ha mai ricevuto alcun tipo di sostegno europeo «per superficie» e che la domanda per «misure strutturali» presentata per il fienile, non ritenuta ammissibile dalla Regione che ha istruito la pratica, non è mai stata presentata ad AGEA per il pagamento.

Riguardo ai presunti incrementi dei costi per la gestione del SIAN non hanno riscontro le cifre indicate nell'interrogazione, come si evince anche dal bilancio di AGEA.

Precisa infine che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha conoscenza ufficiale di atti che riguardano la vicenda penale cui l'interrogante fa riferimento.

Il senatore SCALIA *(PD)* si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva che rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione si sono registrate numerose innovazioni rispetto alla *governance* del SIAN, che è stata ridefinita secondo criteri di evidenza pubblica.

Il Presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUVOLO *(ALA-SCCLP)* riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo a interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale.

Ricorda che il provvedimento d'urgenza è stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati e che il termine per la conversione dello stesso è imminente, con la conseguente ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame e dei margini di modifica.

Passa ad esaminare, nello specifico, gli articoli relativi alle parti di competenza della Commissione, segnalando l'articolo 3-*quater* concernente gli incentivi per gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, è stato prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta attraverso impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare dei relativi incentivi.

Rileva, infatti, che per tali impianti era stato previsto un apposito regime incentivante al fine di promuovere l'energia prodotta da fonti rinnovabili e consentire all'Italia di raggiungere gli obiettivi fissati, a livello europeo, dal cosiddetto pacchetto «clima-energia».

La materia è stata recentemente disciplinata dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). La legge in questione aveva previsto, in quella occasione, che l'erogazione dell'incentivo fosse subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto previsto. Ricorda, infatti, che in base alla più recente normativa europea, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea, eventuali regimi di aiuto alle imprese al fine di ricevere una valutazione delle misure stesse. Poiché il dialogo tra il Governo italiano e le Istituzioni europee è ancora in corso, l'articolo in questione proroga opportunamente di un anno il regime di incentivi previsto.

Segnala, inoltre, degli ulteriori aspetti che riguardano in parte le competenze della Commissione.

Richiama, in particolare, l'articolo 7-*bis*, che individua dei nuovi principi per l'assegnazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione e l'articolo 7-*ter*, che concerne misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione. Entrambe le norme in questione sono finalizzate ad assicurare un miglior utilizzo delle risorse comunitarie previste per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Le disposizioni in questione, quindi, dovrebbero avere degli effetti positivi in merito ad un miglior utilizzo dei fondi strutturali tra i quali ricorda il Fondo europeo di sviluppo regionale, che fornisce sostegno allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle economie regionali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

La senatrice FATTORI *(M5S)* chiede chiarimenti in ordine alla proroga dal 2020 al 2021 del diritto di fruire degli incentivi per gli esercenti di impianti a biomasse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione di rappresentanti dell'ANBI (Associazione nazionale delle bonifiche,

delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari) sull'attività dell'Ente, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 321

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA (CONFAGRICOLTURA) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI (CIA) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE MARCHE, DELL'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, DI CONFINDUSTRIA E DI R.E TE. IMPRESE ITALIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)

Plenaria

306ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI *(PD)*, in sostituzione del relatore Tomaselli, illustra il disegno di legge in titolo, che la Commissione esamina per il parere alla 5ª Commissione, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale e composto da diverse misure di grande rilevanza per i territori del Mezzogiorno.

In premessa, rileva come non si tratti di un intervento a macchia di leopardo ma di un provvedimento che vuole far fronte ad urgenze e questioni indifferibili.

Evidenzia poi come, per una così vasta area del Paese per troppi anni derubricata dalle priorità dell'agenda politica, vada salutata con favore la scelta degli ultimi Governi di ridare centralità a una rinnovata politica meridionalista, di cui questo decreto è un piccolo ma significativo contributo, cui va aggiunta la strategia nota sotto il nome di «*master plan*» che ha portato alla sottoscrizione nei mesi scorsi dei patti per tutte le regioni e le città più significative dello stesso Mezzogiorno e che è stata, altresì, dimostrata dall'attuale nella scelta di dotarsi di un Ministero della coesione territoriale e per il Mezzogiorno.

Sebbene il provvedimento in titolo rappresenti un tassello di fondamentale importanza, auspica che la discussione su un tema così complesso e così importante come quello dello sviluppo delle aree del Mezzogiorno

non si esaurisca nel perimetro di un importante decreto, ma continui a rappresentare un tema prioritario per l'agenda politica dei prossimi mesi.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di più stretta competenza della 10ª Commissione, segnala in particolare gli articoli 1, 1-*bis*, 3, 3-*bis*, 3-*quater*, 4, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*novies*.

L'articolo 1 riguarda il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. L'articolo modifica, in particolare, la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.a, stabilendo che, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, che disponeva la restituzione entro 60 giorni dall'adozione, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è sottoposta, del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, l'importo dovrà essere restituito da parte dell'Amministrazione straordinaria allo Stato entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA stessa. Rimane ferma la previsione che la restituzione debba avere anteposizione rispetto agli altri debiti della procedura. Demanda poi al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata nel decreto-legge n. 191 del 2015 o di altra norma di legge. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. Prevede l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020», approvato dal CIPE con delibera 10 del 1º maggio 2016. L'articolo interviene anche sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, nel rispetto dei seguenti criteri: nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per

le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della salute e successivamente trasferite alla regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni. Provvede inoltre alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, determinati dalla destinazione delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni sopra citati, disponendo che ad essi si provveda mediante utilizzo del Fondo – operante in termini di sola cassa – per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019. Infine differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni con risparmi non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014. Si tratta di progetti avviati entro il 31 dicembre 2016.

L'articolo 1-*bis* autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, a integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20 per cento della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio da lui designato.

L'articolo 3-*bis* autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate. Inoltre disciplina le risorse utilizzabili a tal fine e proroga la durata delle funzioni e

dei poteri del medesimo Commissario fino al completamento delle attività affidate.

L'articolo 3-*quater* interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi di cui all'articolo 1, commi 149 e 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ciò avviene, da un lato, mediante proroga del diritto di fruire di un incentivo sull'energia e, dall'altro, cambiando i criteri per la determinazione dell'importo del medesimo incentivo.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transhipment)*. A tal fine, a decorrere dal 1º gennaio 2017, viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, in alcuni porti, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

L'articolo 7-*bis* persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Stabilisce inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi.

L'articolo 7-*ter* consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione. Tali attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7-*quater* modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016. In particolare si prevede l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato. Dispone poi l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise, individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell'allegato della decisione citata. L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta

al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Sopprime poi il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. Stabilisce quindi che le suddette modifiche si applicheranno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame.

Infine, l'articolo *7-novies* introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). In particolare, vengono apportate alcune modifiche all'Allegato A della legge di bilancio sopra citata, nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, e alle procedure da seguire per la maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali, con riferimento agli enti di accreditamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) ***BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare***

(2437) ***LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2494, scelto come testo base. Avverte che l'illustrazione degli emendamenti e le relative votazioni avranno luogo a partire dalle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice D'ADDA *(PD)* introduce la proposta in esame, ricordando che la libera circolazione delle persone nell'Unione europea non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini mobili e dei loro familiari.

Al fine di migliorare alcuni aspetti inerenti la protezione sociale dei cittadini UE, il provvedimento apporta alcune modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004, che assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione, e al regolamento (CE) n. 987/2009, che contiene le modalità concrete di applicazione del citato regolamento n. 883. A tal proposito, la relatrice ricorda gli aspetti salienti del regolamento (CE) n. 883/2004 e chiarisce che le modifiche contenute nella proposta in esame non incidono sui sistemi di sicurezza sociale nazionali, le cui caratteristiche sono sempre di competenza degli Stati membri.

Con l'articolo 1 si inseriscono alcune modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004, tra cui la riformulazione dell'articolo 4, che pone il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. La relatrice passa poi ad illustrare il nuovo Capitolo 1-*bis* (articoli da 35-*bis* a 35-*quater)* che disciplina la fattispecie delle prestazioni di assistenza di lungo periodo, finora esclusa dal campo di applicazione del regolamento n. 883/2004. Ulteriori modifiche vengono apportate al regolamento in tema di applicazione uniforme delle regole di totalizzazione ai fini delle prestazioni di disoccupazione, di lavoratori transfrontalieri e di disposizioni per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli.

La relatrice si sofferma poi sull'Allegato della proposta in esame, che dispone alcune modifiche ad alcuni allegati del regolamento n. 883/2004, e sulla novella dell'articolo 88, che delega la Commissione europea all'adozione di atti delegati per la modifica periodica degli Allegati.

Passando all'esame dell'articolo 2 della proposta, fa presente che le modifiche previste al regolamento (CE) n. 987/2009 sono finalizzate ad adattare il testo del regolamento (CE) n. 987 alle modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 883/2004, così come novellato dall'articolo 1 e si tratta di modifiche aventi natura tecnico-amministrativa.

Da ultimo, la relatrice ricorda che la base giuridica della proposta è correttamente individuata all'articolo 48 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE) e che sono altresì rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CATALFO *(M5S)* manifesta perplessità sulla possibilità che il progetto formativo individuale possa essere attuato all'interno dei Consigli di classe degli istituti scolastici. Ritiene infatti che la formazione dei docenti non sia sempre adeguata per rispondere alle attività di *tutor*. Critica la soluzione di aggiungere un anno di formazione al triennio base e considera insufficienti le proposte riguardanti il libretto formativo del cittadino e il certificato delle competenze.

La senatrice FAVERO *(PD)* ritiene il provvedimento uno strumento adeguato per migliorare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. Sottolinea, però, l'eccessiva discrezionalità che mantengono le regioni nell'allocazione delle risorse in materia di formazione professionale. In particolare, lamenta che alcune normative regionali escludono i giovani con più di 15 anni dai percorsi triennali di formazione professionale, ciò che determina l'abbandono formativo di molti giovani con gravi ricadute sociali. Suggerisce che la Commissione compia i dovuti approfondimenti sia su questo tema che sugli organici degli insegnanti. Apprezza, infine, alcune esperienze pilota, come quelle della provincia autonoma di Bolzano, in cui la rete delle imprese consente di assorbire molta forza lavoro giovanile, riducendo al minimo i tassi di disoccupazione.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* critica che dal 2007 siano stati eliminati i titoli professionali e le relative equipollenze nel settore navale. Si tratta di una scelta che ha avuto conseguenze negative per il nostro Paese e che non è stata seguita dagli altri Stati membri dell'Unione europea. Plaude ad alcune esperienze, come il Progetto Orione, considerate buone pratiche da estendersi a tutto il settore delle professioni marittime. Invita il relatore a considerare il problema della riqualificazione dei percorsi formativi degli istituti nautici.

La senatrice D'ADDA *(PD)* condivide le preoccupazioni sulla difficoltà di impegnare i docenti degli istituti professionali in attività di *tutor* nei percorsi formativi personalizzati. Evidenzia l'assenza di un coinvolgi-

mento nel mondo dell'istruzione professionale di alcune figure altamente qualificate, come quella di pedagogista. Auspica che nello schema di osservazioni sia rimarcato tale aspetto e siano individuate opportune soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

422ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PADUA *(PD)* esprime anzitutto apprezzamento per l'attenzione riservata dalla Relazione a tematiche a suo giudizio fondamentali: riduzione delle disuguaglianze, collaborazione all'interno dell'Unione finalizzata alla promozione della salute, strategie raccordate in tema di nutrizione, sovrappeso e obesità, con particolare riguardo alla fascia infantile.

In tema di sicurezza alimentare, sottolinea che nell'ambito della Relazione si dà atto delle modifiche *in itinere* alla normativa europea sui prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alla problematica degli interferenti endocrini. Ricorda che, a tal proposito, la Commissione ha adottato una risoluzione *(Doc.* XVIII, n. 162*)* e formula l'auspicio che tale atto di indirizzo sia richiamato nell'ambito del parere alla Commissione di me-

rito, essendo la successiva risposta fornita dalla Commissione europea, in sede di dialogo politico, formalmente corretta ma nella sostanza non compiutamente tranquillizzante.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)* osserva che dai documenti in esame emerge un programma ambizioso, accompagnato da slogan accattivanti, che tuttavia rischia di restare privo di concreta attuazione, così come è avvenuto in passato per gli altri atti programmatici relativi all'Unione europea.

Passando a trattare dei profili di competenza della Commissione, dichiara di condividere la configurazione della salute come elemento di sviluppo dell'Unione, e formula l'auspicio che la partecipazione dell'Italia ai programmi europei di ricerca sia implementata assicurando anche un'attività di monitoraggio sull'erogazione e l'utilizzo dei fondi.

Trova condivisibile che il Governo annoveri, tra le priorità, la prevenzione delle malattie non trasmissibili, ma fa rilevare che in Italia i finanziamenti a tale scopo stanziati sono spesso utilizzati per spesa corrente.

Esprime apprezzamento, inoltre, per le iniziative di prevenzione connesse all'incoraggiamento dell'attività fisica, pure prospettate nell'ambito della Relazione, segnalando l'opportunità di utilizzare a tali fini la leva fiscale.

Manifesta una valutazione positiva anche riguardo alla prospettazione di azioni volte alla sorveglianza, alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive, auspicando che si dia seguito a tali impegni con iniziative concrete (ad esempio, per contrastare i rischi, da più parti segnalati ,in materia di tubercolosi).

Quanto alle tematiche della sicurezza alimentare, rileva la necessità che la rigorosa normativa italiana non penalizzi i produttori nazionali e auspica in proposito interventi di armonizzazione a livello europeo.

Riguardo alla problematiche concernenti i prodotti fitosanitari, auspica interventi ponderati e all'insegna del buon senso da parte del Ministero della salute.

In riferimento alle tematiche della sanità animale, manifesta apprezzamento per l'attenzione riservata dalla Relazione alle zoonosi.

In merito ai dispositivi biomedici, esprime il convincimento che i sistemi di tracciabilità siano da rinforzare, soprattutto in relazione ai prodotti provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea.

Quanto infine alle questioni relative alla sanità elettronica, segnala la necessità di assicurare con adeguati finanziamenti l'implementazione delle misure programmate, e di evitare aggravamenti di tipo burocratico, legati all'inserimento di organismi di dubbia efficacia e utilità nell'ambito del processo attuativo.

La presidente DE BIASI *(PD)*, incidentalmente, ricorda che la recente manovra finanziaria ha previsto stanziamenti specifici in materia di fascicolo sanitario elettronico.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* premette che le politiche europee appaiono prive del necessario vigore negli sforzi di armonizzazione normativa e di garanzia della coesione sovranazionale.

Ciò posto, osserva che sembra ostare al prospettato potenziamento delle attività di prevenzione la scarsità delle risorse finanziarie a ciò destinate dall'Italia.

Quanto allo sviluppo delle attività di ricerca, evidenzia la necessità di adeguamenti normativi, ad esempio in tema di sperimentazione animale, finalizzati a rimuovere gli ostacoli che attualmente intralciano l'azione dei ricercatori italiani.

In tema di malattie croniche, auspica che nell'ambito del parere alla Commissione di merito possano essere richiamati i contenuti degli atti di indirizzo recentemente approvati da questo ramo del Parlamento.

Ritiene che dovrebbe altresì essere richiamata, in tema di antibiotico-resistenza, la risoluzione a suo tempo adottata dalla Commissione *(Doc.* XVIII, n. 82*)* in merito alla proposta di regolamento sui medicinali veterinari, nel cui ambito fu segnalata, tra l'altro, l'opportunità di non prevedere la vendita diretta dei farmaci da parte dei veterinari.

Esprime infine il convincimento che debbano essere potenziate tutte le attività di vigilanza in materia di sicurezza alimentare, considerate anche le preoccupanti risultanze di recenti inchieste giornalistiche sul tema. In proposito, ricorda che la Commissione ha avuto modo di pronunciarsi con diversi atti di indirizzo, in un'occasione anche in sede riunita con la Commissione agricoltura *(Doc.* XXIV, n. 57*)*.

La presidente DE BIASI *(PD)* fa incidentalmente rilevare che la sede più appropriata per lo svolgimento di approfondimenti e riflessioni, in tema di farmaci veterinari, potrebbe essere rappresentata dalla procedura referente in corso sui disegni di legge nn. 499 e 540.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di concludere in tempi rapidi l'esame dell'affare assegnato, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione 14ª.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*, D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* e Nerina DIRINDIN *(PD)*, e i relatori FLORIS *(FI-PdL XVII)* e ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Al termine del dibattito, la Commissione conviene di concludere l'esame nella seduta che verrà convocata nella giornata di martedì 21 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore AIELLO *(AP (Ncd-CpE))* propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, osservazioni favorevoli, ritenendo che le considerazioni problematiche svolte nel corso della discussione generale non possano inficiare la valutazione complessivamente positiva della proposta di direttiva in esame.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

I senatori ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*, Nerina DIRINDIN *(PD)*, ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* e Laura BIANCONI *(AP (Ncd-CpE))* dichiarano voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta avanzata dal relatore, che viene approvata.

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI *(AP (Ncd-CpE))* introduce l'esame del provvedimento in titolo, illustrando le disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1 modifica la disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, ma ad esso strettamente connessi, e stabilendo l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. A que-

st'ultimo piano viene destinata (comma 2 del presente articolo 1) una quota delle risorse derivanti dalla restituzione dei finanziamenti statali in favore del gruppo ILVA, quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019.

Il medesimo articolo 1 (ai commi 2 e 3) attribuisce una quota delle risorse derivanti dalla suddetta restituzione dei finanziamenti statali, quota pari a 50 milioni di euro per il 2017 ed a 20 milioni per il 2018, alla Regione Puglia per l'attuazione di un progetto relativo sia all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti cinque Comuni, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., sia alla formazione e all'aggiornamento professionale, conseguenti e necessari, del personale sanitario. Il progetto in esame è trasmesso dalla Regione Puglia ed approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto (integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute). In base alle norme aggiunte dalla Camera, la Regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse impiegate e degli interventi realizzati nell'anno precedente; la relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere.

L'articolo 4-*ter*, introdotto dalla Camera, demanda ad un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano; dall'ambito del regolamento restano esclusi – così come previsto anche dall'attuale disciplina – le navi della marina militare e quelle destinate al trasporto promiscuo di sostanze alimentari (in conformità al principio vigente secondo cui le navi cisterna autorizzate al trasporto suddetto di acqua devono essere impiegate esclusivamente per il trasporto di tale bene).

Il regolamento in oggetto deve individuare e disciplinare: il campo di applicazione; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa; la durata della autorizzazione; i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna; le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di accertamento in oggetto e delle relative modalità di versamento. Le tariffe devono essere successivamente aggiornate almeno ogni due anni.

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni di euro, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indif-

feribili (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni).

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale. Le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento saranno definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN *(PD)*, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 5-*bis*, in materia di finanziamenti statali per interventi di ammodernamento tecnologico, rileva l'opportunità che agli stanziamenti per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medico-diagnostici si accompagnino misure per la formazione del personale e per la riqualificazione organizzativa dei servizi. Esprime la preoccupazione che, in assenza di tale misure di accompagnamento, gli investimenti in ammodernamento possano non dare gli esiti sperati.

Il senatore AIELLO *(AP (Ncd-CpE))*, con specifico riguardo all'articolo 5-*bis*, che stanzia risorse per l'ammodernamento dei servizi di radio terapia oncologica di diverse regioni del Meridione, segnala che attualmente la carenza di apparecchiature adeguate determina una forte mobilità passiva.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)*, in riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, esprime riserve circa la previsione di avvalimento esclusivo della Consip Spa per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali all'ammodernamento tecnologico: in base alla sua esperienza personale, il ricorso alla Consip Spa non è sempre garanzia di acquisto dei prodotti migliori al prezzo più conveniente.

La relatrice BIANCONI *(AP (Ncd-CpE))*, riservandosi di fornire delucidazioni maggiori in sede di replica, fa rilevare che nell'ambito dell'articolo 1 si prevede la destinazione delle risorse stanziate anche alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario.

La PRESIDENTE avverte che, in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, occorrerà concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di martedì 21 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, è stata depositata documentazione: da parte della Conferenza delle regioni, in merito al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; e, da parte della dottoressa Caparra e del professor Di Girolamo, nell'ambito dell'affare assegnato n. 930.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540 (FARMACI VETERINARI)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO E DELLA FEDERAZIONE INDUSTRIE PRODOTTI IMPIANTI SERVIZI ED OPERE SPECIALISTICHE PER LE COSTRUZIONI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)

Sottocommissione per i pareri

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 220

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE LA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SUI PROFILI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CONSEGUENTI AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SUL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,20.

AFFARI ASSEGNATI

Pofili ambientali della Strategia energetica nazionale (SEN) (n. 932)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente MARINELLO ricorda preliminarmente che l'audizione del Ministro dell'ambiente, prevista nella seduta di domani, avrà ad oggetto anche i profili ambientali della Strategia energetica nazionale e che sono stati già trasmessi al Ministero dell'ambiente i quesiti sulla base dei quali lo stesso Ministro potrà articolare il suo intervento. Fa inoltre presente che sempre nella seduta di domani si procederà alla votazione della risoluzione sull'affare assegnato in titolo. I componenti della Commissione sono invitati a proporre osservazioni da inserire nello schema di risoluzione.

La Commissione prende atto.

La senatrice DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* suggerisce un'osservazione che, tenendo conto della necessità di sviluppare una strategia energetica sostenibile sotto il profilo ambientale, miri a tutelare la qualità dell'aria con particolare riferimento alla Pianura Padana, il cui territorio presenta, per tipicità orografiche e degli insediamenti industriali, livelli di inquinamento allarmanti e gravemente nocivi della salute umana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che – nel corso delle audizioni svolte giovedì 9 febbraio, ieri e oggi, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 1101, sull'affare assegnato n. 932 e sui profili di cooperazione allo sviluppo conseguenti agli accordi internazionali sul contrasto ai cambiamenti climatici – è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

242ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*, relatore, introduce il disegno di legge in titolo, proveniente dalla Camera dei deputati , con il quale il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Dopo aver dato conto dei principali punti del decreto in questione che afferiscono, in particolare, alle competenze della Commissione, presenta uno schema di parere favorevole per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* evidenzia come il provvedimento in esame rivesta indubbiamente un'importanza innegabile per tentare di risollevare le gravi condizioni economiche in cui versano le regioni del Mezzogiorno.

Rileva criticamente, tuttavia, che al Senato restano solo due settimane di tempo per approfondire i diversi punti del decreto, poiché il relativo termine di conversione scadrà il prossimo 28 febbraio.

Nel ribadire, comunque, l'esigenza di procedere all'approvazione di tale atto, preannuncia il proprio voto di astensione.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (n. COM (2016) 750 definitivo)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni contrarie con rilievi)

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, relatore, introduce la proposta in titolo che è diretta alla rifusione del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Anche alla luce della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica del Capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame», dà conto, quindi, di uno schema di osservazioni contrarie con rilievi.

Mentre la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del TFUE, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché – sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione – le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».

In questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione della zone geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, non risponda all'obiettivo di mero allineamento, introducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro, incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commissione europea.

Similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo.

La Commissione di merito è, pertanto, invitata a valutare l'opportunità di esprimere un parere motivato contrario ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Aperta la discussione generale dal PRESIDENTE, seguono brevi interventi del senatore MOLINARI *(Misto-Idv)*, il quale apprezza l'analisi puntuale svolta dal relatore, e del senatore COCIANCICH *(PD)*, il quale saluta con favore la determinazione assunta dal relatore a formulare delle osservazioni contrarie alla Commissione di merito, la quale è opportunamente invitata ad esprimere un confacente parere motivato.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo avere verificato la presenza del numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazioni illustrata dal relatore, allegata al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (n. COM (2016) 811 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La senatrice GUERRA *(PD)*, relatrice, illustra l'atto in titolo, spiegando che esso modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per introdurre la

facoltà per gli Stati membri di applicare, a determinate condizioni e fino al 30 giugno 2022, in via generale, il meccanismo dell'inversione contabile *(reverse charge)*, alle cessione di beni o prestazioni di servizi, nazionali o intracomunitarie, con fattura superiore ai 10.000 euro, tra soggetti passivi.

Dopo aver ricordato che, nel Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, la Commissione europea prefigura la creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA – con l'istituzione del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) all'interno dell'UE, in sostituzione dell'attuale sistema che doveva essere transitorio – e che il nuovo sistema definitivo dell'IVA sarà basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni (cosiddetto «principio di destinazione»), mentre l'attuale sistema si basa sull'esenzione delle cessioni di beni nello Stato membro di partenza, la relatrice sottolinea, tuttavia, visto che l'adozione e l'attuazione del regime definitivo dell'IVA richiederà tempo, come la Commissione europea abbia riconosciuto la necessità di lavorare in parallelo su iniziative urgenti, volte a combattere la frode e il divario dell'IVA (differenza tra le entrate previste ed effettiva riscossa), che ha raggiunto l'allarmante livello di quasi 160 miliardi di euro, con la frode transfrontaliera che rappresenta ogni anno circa 50 miliardi di euro di perdite di gettito. In tale contesto, la Commissione ha esaminato, su richiesta di alcuni Stati membri, la possibilità di consentire l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Al termine della sua esposizione, la relatrice, quindi, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di osservazioni non ostative con rilievi.

La base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di consentire agli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle fatture superiori a 10.000 euro, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario che non consente agli Stati membri di fissare norme diverse.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto il regime di inversione contabile, che deroga al regime vigente, è introdotto solo in via facoltativa e temporanea, a determinate condizioni e al di sopra di una determinata soglia quantitativa, nonché con gli opportuni accorgimenti di salvaguardia.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni elaborata dalla relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che con esso il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

considerato in particolare che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono principalmente in rilievo:

– l'articolo 1 del decreto-legge, che reca modifiche relative alla disciplina sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni;

– l'articolo 1-*bis*, che dispone l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA;

– l'articolo 2, che reca disposizioni per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, in adempimento di quanto richiesto con le procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034;

– l'articolo 3-*quater*, che dispone la proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

– l'articolo 6, che concerne la Scuola europea di Brindisi, operante nel sistema delle scuole europee, sorta nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee;

– l'articolo 7, il quale prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017 (comma 1);

– l'articolo 7-*bis*, il quale persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che il Ministro per la coesione e il Mezzogiorno curi l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le amministrazioni centrali sono inoltre impegnate a destinare alle suddette regioni, nei propri stati di previsione, un volume annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione, o altro criterio appropriato di distribuzione;

– l'articolo 7-*ter*, che consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione;

– l'articolo 7-*quater*, che modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare, si prevede: – l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato; – l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi con la previsione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020; – l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili; – è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea;

– l'articolo 7-*sexies*, che istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», riconosciutole per il 2019;

rilevato che:

– in riferimento alle acciaierie Ilva, la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato. In estrema sintesi, la Commissione contesta che l'utilizzo, anche parziale, delle risorse stanziate per l'esercizio dell'attività di impresa e non per gli interventi di risanamento non sarebbe compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– la modifica apportata dall'articolo 3-*quater* incide su un incentivo che è erogato subordinatamente alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto;

– le modifiche apportate dall'articolo 7-*quater* al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, lasciano fermo quanto previsto dal comma 107 della stessa legge, per cui le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in-

terno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 750 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è diretta alla rifusione del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al fine di allinearne i contenuti agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi al conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione, nonché al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG previste dal regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato, in particolare, che il Capo III della proposta rivede la parte del regolamento (CE) n. 110/2008 relativa alle indicazioni geografiche, precisando i criteri di protezione (articolo 18), il relativo disciplinare (articolo 19), il contenuto della domanda di registrazione (articoli 20 e 21), conferendo agli Stati membri, a decorrere dalla data di presentazione di una domanda, il potere di concedere una protezione transitoria a livello nazionale (articolo 22), disciplinando la procedura di opposizione (articoli 23-25) e le modifiche ed eventuali cancellazioni (articoli 28-29), e conferendo ampi poteri di delega e competenze di esecuzione alla Commissione europea (articoli 38 e 39);

considerato che l'articolo 43 della proposta disciplina l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

– modificare delle definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché di aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici;

– stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura;

– precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica;

– stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione;

– modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che la modifica del Capo III, relativa alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introduca «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»,

formula per quanto di competenza osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

– i princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».

In questo senso, a titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per stabilire i criteri per la delimitazione della zone geografiche e misure di restrizioni o di deroga relative alla produzione in tali zone delimitate, non risponda all'obiettivo di mero allineamento, introducendo elementi innovativi nel quadro normativo esistente che, peraltro, incidono in modo restrittivo sulle competenze dello Stato membro interessato e che non possono essere demandate ad atti delegati della Commissione europea.

Similmente, le altre deleghe, di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, non sembrano limitarsi ai soli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo.

Valuti, pertanto la Commissione di merito l'opportunità di esprimere un parere motivato contrario ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 811 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per introdurre la facoltà per gli Stati membri di applicare, a determinate condizioni e fino al 30 giugno 2022, in via generale, il meccanismo dell'inversione contabile *(reverse charge)*, alle cessione di beni o prestazioni di servizi, nazionali o intracomunitarie, con fattura superiore ai 10.000 euro, tra soggetti passivi;

ricordato che nel Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, la Commissione europea prefigura la creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA, con l'istituzione del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) all'interno dell'UE, in sostituzione dell'attuale sistema che doveva essere transitorio. Il nuovo sistema definitivo dell'IVA sarà basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni (cosiddetto «principio di destinazione»), mentre l'attuale sistema si basa sull'esenzione delle cessioni di beni nello Stato membro di partenza;

tenuto conto che l'adozione e l'attuazione del regime definitivo dell'IVA richiederà tempo, la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di lavorare in parallelo su iniziative urgenti, volte a combattere la frode e il divario dell'IVA (differenza tra le entrate previste ed effettiva riscossa), che ha raggiunto l'allarmante livello di quasi 160 miliardi di euro, con la frode transfrontaliera che rappresenta ogni anno circa 50 miliardi di euro di perdite di gettito. In tale contesto, la Commissione ha esaminato, su richiesta di alcuni Stati membri, la possibilità di consentire l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile;

sottolineato che, secondo dati della Commissione europea, nel 2014 l'Italia presentava un divario dell'IVA del 27,55 per cento (pari a 36,8 miliardi di euro), rispetto alla media europea del 14,03 per cento;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 della proposta introduce l'articolo 199-*quater* nella direttiva IVA 2006/112/CE, secondo cui:

– lo Stato membro può chiedere alla Commissione di essere autorizzato a stabilire l'inversione contabile per fatture superiori a 10.000 euro solo se: 1. presenta un divario dell'IVA di almeno 5 punti percentuali superiore alla media comunitaria; 2. presenta un livello di frodi carosello su-

periore al 25 per cento del suo divario dell'IVA; 3. stabilisce che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio;

– gli Stati membri confinanti con uno Stato membro autorizzato alla *reverse charge*, possono a loro volta introdurre l'inversione contabile, in quanto esposti al grave rischio di spostamento della frode nel loro territorio, derivante dal fatto che tale meccanismo è autorizzato in un altro Stato membro, qualora altre misure di controllo siano insufficienti per combattere tale rischio di frode;

– in caso di impatto negativo considerevole sul mercato interno, derivante dallo spostamento della frode, la Commissione abroga tutte le decisioni di autorizzazione, dopo almeno sei mesi dall'entrata in vigore della prima autorizzazione;

– gli Stati membri autorizzati presentano alla Commissione europea una relazione entro due anni dall'applicazione, mentre gli Stati membri che non applicano il *reverse charge* presentano una relazione intermedia sull'impatto sul loro territorio del meccanismo applicato in altri Stati membri entro il 30 giugno 2019 e una relazione finale entro il 30 settembre 2022;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di consentire agli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle fatture superiori a 10.000 euro, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario che non consente agli Stati membri di fissare norme diverse;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto il regime di inversione contabile, che deroga al regime vigente, è introdotto solo in via facoltativa e temporanea, a determinate condizioni e al di sopra di una determinata soglia quantitativa, nonché con gli opportuni accorgimenti di salvaguardia.

Plenaria

243ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

Prosegue l'esame dell'affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

La senatrice FATTORI *(M5S)*, relatrice, informa che, mentre il negoziato sul TTIP sembra avere un momento di stasi, il trattato CETA tra Unione europea e Canada è stato invece approvato dal Parlamento europeo, ancorché con posizioni diversificate anche all'interno del gruppo socialista. Il CETA presenta peraltro criticità analoghe a quelle del TTIP, come le norme concernenti gli OGM, quelle sulla sicurezza, sui prodotti fitosanitari, le clausole per la soluzione delle controversie. Le sue forti perplessità sul trattato transatlantico si estendono quindi anche al trattato con il Canada. In tale prospettiva, il percorso di condivisione di una posizione comune con il correlatore Cociancich potrebbe risultare particolarmente problematico, sebbene allo stato non sia ancora possibile escludere uno spazio di intesa.

Il senatore COCIANCICH *(PD)*, relatore, riepiloga i passaggi salienti dell'affare assegnato che, pur tra posizioni differenziate, hanno permesso un approfondimento, nel corso di circa un biennio, delle questioni poste dalla strategia commerciale dell'Unione europea e dall'accordo transatlantico. Si tratta ora di finalizzare l'esame attraverso l'enucleazione di possibili visioni comuni tra i due relatori che possano, ove possibile, essere compendiate in un unico documento finale. Ritiene peraltro importante, preliminarmente, acquisire le posizioni dei senatori della 14ª Commissione, in una fase che appare di stallo sul negoziato transatlantico, con conseguente incertezza sul seguito da dare, ma anche di dinamismo su altri fronti della strategia commerciale europea.

Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* osserva come sull'accordo transatlantico ogni scenario appaia oggi possibile, non essendosi ancora espresso in modo chiaro il presidente Trump, il quale se da un lato sembra contestare i negoziati commerciali plurilaterali, dall'altro mostra le sue preferenze per i negoziati bilaterali. L'Unione europea, per parte sua, è chiamata ad evitare che si instauri un modello basato sui negoziati di singoli Stati con gli USA, e su questa linea è anche l'interesse strategico dell'Italia.

Del resto, il fatto che il negoziato sul TTIP presentasse delle asperità era circostanza nota, soprattutto nella parte relativa alla regolamentazione e alle barriere non tariffarie. Ma è altrettanto vero che gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno un interesse convergente a superare le difficoltà per avere norme comuni che siano le più avanzate possibili, e che vadano oltre le normali riduzioni tariffarie di un trattato commerciale. L'alternativa sarebbe il ritorno a forme nuove di protezionismo.

È per tali motivi che contesta coloro che si sono sempre opposti, con posizioni aprioristiche, a qualsivoglia ipotesi di accordo commerciale con gli Stati Uniti, temendo così di perdere posizioni consolidate. Al contrario, la strategia commerciale dell'Unione europea offre delle opportunità che, pur nella complessità delle varie situazioni e delle diverse visioni politiche, occorre cercare di cogliere al meglio e per massimizzarne gli effetti positivi.

Il senatore LIUZZI *(CoR)* ritiene che gli avvenimenti mondiali degli ultimi mesi, e primariamente la nuova presidenza statunitense, impongano una riconsiderazione generale delle questioni poste dalla globalizzazione. È quindi necessario riflettere ulteriormente sul tema dell'accordo transatlantico, al fine di tenere conto dei nuovi bisogni e delle nuove necessità che emergono dalle istanze dei cittadini.

Il senatore MARAN *(PD)* tiene a precisare che – al di là dell'andamento «oscillatorio» del pluriennale negoziato riguardante il TTIP, influenzato da molteplici variabili, tra cui l'ultima è stata sicuramente la recente elezione del presidente Trump – permane, in ogni caso, l'esigenza primaria sottesa all'instaurazione di questa trattativa complessiva sul commercio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Prescindendo dal fatto che il nuovo Presidente americano è già stato costretto, a poco più di un mese dal suo insediamento, ad una precipitosa retromarcia, rispetto a quanto affermato in campagna elettorale, sia in materia di politica commerciale che per quanto riguarda i rapporti con la Cina, occorre avere piena consapevolezza che sul «campo da gioco» del negoziato relativo al TTIP, gli altri due *players* globali, ossia la Cina e la Russia, faranno tutto il possibile per divaricare al massimo le due sponde dell'Atlantico.

Risulta, quindi, dirimente non perdere di vista l'importanza strategica dell'accordo in titolo, il quale va a realizzare un'esigenza economica fondamentale che andrà a concretarsi – attraverso, *inter alia*, la progressiva abolizione delle reciproche barriere non tariffarie – in un vantaggio economico di cui beneficeranno entrambi i *partner*.

Occorre, inoltre, aggiungere che l'implementazione del TTIP potrebbe rappresentare, effettivamente, l'ultima occasione che ha l'Occidente di realizzare un'area di scambio, la più sviluppata a livello mondiale, in cui vigono regole comuni ed omogenee in materia di funzionamento del commercio.

Soprattutto gli europei, volenti o nolenti, devono avere contezza della cruciale circostanza, emersa negli ultimi decenni, per cui gli Stati Uniti non hanno più la forza e, probabilmente, la volontà di porsi come Atlante del pianeta, sia nella veste di locomotiva economica che in quella di poliziotto internazionale.

Peraltro, tale desiderio di dismettere queste gravose responsabilità appare comprensibile e pone il problema, per l'Europa, di farsi carico in prima persona di un onere proprio nel proporre opzioni convincenti per la soluzione delle principali emergenze che, nella fase attuale, si impongono nell'agenda mondiale.

In conclusione, si affaccia il problema e la relativa responsabilità di civilizzare il processo di globalizzazione in atto: rispetto a tale sfida, la creazione di un enorme mercato comune retto da regole certe ed omogenee, corroborato, in parallelo, da una vera e propria alleanza tra le democrazie, può rappresentare la via d'uscita credibile per i cittadini europei.

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* richiama l'attenzione dei Commissari sull'erronea percezione che è invalsa, purtroppo, avuto riguardo alla valutazione di accordi del tipo TTIP, i quali vengono considerati come se si trattassero di trattati stipulati tra Stati sovrani.

In realtà, come è noto, ci si trova di fronte ad accordi che intercorrono tra le grandi multinazionali del pianeta, in quanto gli interessi economici che costituiscono il substrato di tali accordi fanno capo, essenzialmente, a queste ultime.

Sotto tale profilo, l'oratore non può non ritenere inaccettabile che la tutela degli interessi dei popoli e degli Stati venga sostituita con la tutela degli interessi delle suddette multinazionali.

Diversamente, sarebbe d'uopo confermare quello che è stato definito il fallimento della globalizzazione, la quale ha avuto come contraltare anche il corrispondente fallimento nella tutela dei diritti, garantiti in un certo modo, a titolo di esempio, in Europa, ed in modo tutt'altro diverso, in Cina.

Secondo l'oratore, inoltre, quando ci si trova a disaminare un trattato come il TTIP, bisogna porre massima concentrazione sugli interessi dei propri Paesi e, soprattutto, delle proprie imprese, che, nel caso dell'Italia, sono, in stragrande maggioranza, di piccola dimensione, rappresentando l'ossatura portante dell'intero sistema economico. Orbene, nel genere di

trattati assimilabili al TTIP è notorio come venga accentuata la tendenza a salvaguardare gli interessi delle grandi imprese, a discapito degli interessi delle piccole realtà imprenditoriali, che, come nel caso italiano, si distinguono per l'offerta di prodotti tipici e di alta qualità.

Sotto tale profilo, conclude l'oratore, risulta prioritario contrastare la standardizzazione verso il basso dei beni, suscettibile di sortire da un negoziato transatlantico che, in ultima analisi, si atteggia come l'apoteosi della globalizzazione dei grandi interessi, piuttosto che dei diritti delle persone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare e rinvio)

Prosegue l'esame dell'affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice GINETTI *(PD)* ritiene importante che, anche in considerazione delle evoluzioni avutesi sullo scenario mondiale successivamente alla presentazione della Relazione programmatica per il 2017, possano essere forniti alla Commissione gli aggiornamenti necessari ad una più compiuta valutazione dei documenti in esame.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quinti rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro plenipotenziario Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del ministro plenipotenziario Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 novembre scorso.

Il presidente MANCONI sottolinea la costante e proficua collaborazione tra la Commissione e il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) nel corso della legislatura e chiede al ministro Petri di illustrare gli sviluppi più recenti e le prospettive future riguardanti l'attività del Comitato.

Il ministro plenipotenziario Fabrizio PETRI, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, ricorda di essere stato chiamato a presiedere il Comitato nel settembre del 2016 e che il compito precipuo del CIDU è di assicurare il coordinamento della necessaria azione governativa in materia d'adeguamento dell'Italia agli obblighi previsti dagli accordi internazionali. Vista l'assenza in Italia di una Istituzione nazionale indipendente a mandato generale sui diritti umani, il CIDU svolge da tempo anche un'azione di promozione dei diritti umani prendendo parte a conferenze, seminari ed iniziative varie in tutta Italia sul tema. Atteso quanto precede, l'attività del CIDU – come risulta anche dall'ultimo rapporto inviato nell'autunno dello scorso anno – mira sia alla tutela dei diritti umani in Italia che alla loro promozione. Il Comitato svolge una importante funzione di interlocuzione con i cosiddetti *Treaties Bodies:* ad esempio il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura delle Nazioni Unite; al Comitato Europeo sulla prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa; o la *Fundamental Rights Agency* – FRA dell'Unione Europea; svolge inoltre una funzione di organizzazione e partecipazione ad eventi sul tema dei diritti umani. In questo quadro, una delle principali responsabilità riguarda l'attuazione delle raccomandazioni rivolte all'Italia in sede di «Revisione Periodica Universale» (UPR). L'ultima verifica sull'Italia, come i senatori ben sanno, è del 2014. Va ricordato che ben 26 delle 186 Raccomandazioni concernenti l'Italia riguardavano la creazione di una Istituzione nazionale indipendente sui diritti umani. Peraltro, in assenza di un'autorità indipendente nazionale per i diritti umani, ogni volta che l'Italia deve trattare su specifiche materie di esame riguardanti i diritti umani, i soggetti internazionali di volta in volta incaricati di svolgere la verifica si sentono in dovere di essere più severi proprio perché non vi è una Istituzione nazionale indipendente che svolga un preventivo scrutinio nazionale. Per ovviare almeno in parte a questa difficoltà il CIDU si sta attivando per essere incluso come Osservatore nella Rete mondiale delle istituzioni nazionali sui diritti umani (GANHRI). Infatti, a livello globale c'è una interazione e un dibattito sui temi dei diritti umani portato avanti dalle autorità nazionali e da cui l'Italia è esclusa.

Per quanto riguarda l'attività del CIDU per l'anno in corso, va ricordato che quest'anno l'Italia è chiamata a ben tre discussioni sulla situazione Paese a Ginevra. In particolare con riferimento al Patto per i diritti civili e politici (ICCPR) a marzo; alla Convenzione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) a luglio; e alla Convenzione contro la Tortura (CAT) a novembre. Il Patto per i diritti civili e politici è l'architrave del sistema dei diritti umani, giacché con questa convenzione che è del 1966, è entrata in vigore nel 1976, ratificata dall'Italia

nel 1978, è stata data la prima vera attuazione dei principi iscritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. L'Italia ha inviato il suo Rapporto nel 2015 e lo ha aggiornato nell'ottobre 2016. Le organizzazioni espressione della società civile e le ong, come da prassi, stanno inviando i propri «Rapporti Ombra» al Comitato. Quanto alla Convenzione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, come è noto, è una importantissima Convenzione del 1979, entrata in vigore nel 1981, e ratificata dall'Italia nel 1985. Il rapporto è stato inviato nell'ottobre del 2015. La Convenzione contro la Tortura è del 1984, entrata in vigore nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1989. Il rapporto sull'Italia è stato inviato nell'ottobre 2015. La discussione, inizialmente prevista per il luglio, è stata spostata al novembre di quest'anno. Tutti e tre i rapporti – ICCPR, CEDAW e CAT – sono disponibili in inglese sul sito dell'Alto Commissariato per i diritti umani di Ginevra e sul sito del CIDU.

Quest'anno, inoltre, avrà luogo la visita dello *Special Rapporteur* Onu per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, prevista dal 14 al 17 maggio.

Per la primavera del 2017 vi è in programma un workshop su Rom, Sinti e Caminanti, incentrato sul tema dell'antiziganismo, mentre nell'ambito delle attività del Consiglio d'Europa, entro giugno ci sarà la Risposta periodica (VII Rapporto periodico) al Comitato prevenzione tortura. Il CIDU sta peraltro contribuendo alle attività in programma per l'attuazione della strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'Infanzia, segnatamente partecipando attivamente ai lavori del Comitato di controllo della strategia (Cahenf), anche attraverso un progetto pilota incentrato sulla promozione della «partecipazione dei minori» che verrà portato avanti in collaborazione con Unicef Italia.

Per quanto riguarda i prossimi eventi, come ogni anno, in occasione del 17 maggio, il CIDU organizzerà un evento per la lotta all'omofobia.

Il CIDU ha recentemente varato due importanti Piani d'Azione: il primo Piano d'azione quinquennale su impresa e diritti umani ed il terzo Piano d'azione triennale su donne, pace e sicurezza. Il primo è un piano in attuazione delle linee guida Onu su *Business and Human Rights*, del 2011. L'Italia è fra i pochissimi Paesi al mondo ad essersi dotata di questo strumento. Il Piano è considerato all'avanguardia in tema di lavoro e di visione complessiva, riscuotendo molto interesse da parte dell'OIL.

Il Piano d'azione su donne, pace e sicurezza è stato redatto prestando una particolare attenzione alle istanze della società civile e degli esperti del settore. È stato possibile dare vita ad un Piano rispettoso del lavoro e delle aspirazioni di coloro che si impegnano in questo importante e delicato settore (la Risoluzione 1325 è del 2000). Per l'attuazione del Piano sono stati stanziati fondi nell'ultima legge finanziaria, pari a circa un milione di euro per il 2017 e 500.000 euro rispettivamente per il 2018 e 2019.

Infine, va fatta menzione dei tre focus specifici che il CIDU sta portando avanti: il primo è sul rapporto con la società civile; il secondo sulle categorie vulnerabili; il terzo sugli *Human Rights Defender*.

Il presidente MANCONI ringrazia il ministro Petri per l'ampia ed esaustiva relazione ricordando che su molti dei temi indicati nella sua relazione la Commissione ha svolto un importante lavoro. È il caso del reato di tortura, il tema degli *Human Rights Defender* e della legge per l'Istituzione nazionale indipendente sui diritti umani.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* nel sottolineare a sua volta la completezza della relazione svolta dal presidente del CIDU, rileva che proprio dalla relazione, in controluce, sia emersa, purtroppo, l'incapacità del Parlamento di chiudere *dossier* impegnativi e importanti. È vero ciò per la legge sul reato di tortura, ferma in Senato, la legge sull'omofobia, anch'essa ferma in Senato, così come per il disegno di legge sulla Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

Il senatore MAZZONI *(ALA-SCCLP)* nell'esprimere condivisione rispetto a quanto affermato dal senatore Lo Giudice, segnala che, in particolare, rispetto al disegno di legge sulla Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, di cui egli è relatore in Commissione affari costituzionali, sono state purtroppo le stesse associazioni interessate all'approvazione del disegno di legge ad averne bloccato l'*iter*.

Il ministro PETRI, nell'esprimere apprezzamento per gli interventi svolti, ricorda che tra i risultati positivi dell'attività parlamentare vi è l'approvazione della legge sulle unioni civili, registrando come ulteriore elemento positivo l'importanza della collaborazione tra il CIDU e i componenti di questa Commissione. Assicura infine che al più presto farà pervenire una dettagliata relazione con l'indicazione delle priorità delle attività del CIDU, come richiesto dal presidente Manconi.

Il presidente MANCONI ringrazia il ministro plenipotenziario Fabrizio Petri e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

42ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere Gianluca Lodetti, membro del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero e il cons. Norberto Lombardi, membro della Commissione lingua e cultura.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione di rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 dicembre 2015.

Il presidente MICHELONI introduce l'audizione, che si svolge in connessione all'esame delle Commissioni istruzione e affari esteri riunite dell'Atto del Governo n. 383 recante la disciplina della scuola italiana all'estero, affermando che è sua intenzione esprimere alle relatrici delle osservazioni condivise con il Comitato sul citato provvedimento.

Da quindi il benvenuto ai consiglieri Gianluca Lodetti e Norberto Lombardi.

Il consigliere LODETTI, dopo aver ringraziato il Comitato per l'attenzione nei confronti del CGIE, esprime apprezzamento per il progetto di decreto sulla scuola italiana all'estero volto a una riorganizzazione della normativa nell'ambito della strategia del sistema Paese.

La domanda proveniente dalle collettività italiane all'estero è oggi molto più eterogenea e risponde a soggetti diversi. Ne deriva una esigenza di armonizzazione degli strumenti che tenga conto anche dei soggetti privati che offrono formazione sociale ed integrazione.

La rete costituita dagli enti gestori è molto estesa e competente (ne sono a testimonianza più di 300.000 alunni) ed ha un rapporto con le realtà locali ben integrato. Al riguardo ritiene che il testo del progetto di decreto non evidenzi in modo chiaro il ruolo degli enti gestori e, involontariamente, tende a sminuire il loro lavoro.

Auspica, quindi, che possa essere individuato un articolo *ad hoc* in cui siano definiti la funzione e il ruolo, affrontando e risolvendo anche alcune criticità.

Conclude esprimendo qualche dubbio in merito alla finalità del provvedimento in discussione sia per la mancanza di un riferimento specifico agli enti gestori, sia per l'ennesima riduzione del 20 per cento degli stanziamenti nel bilancio 2017 del MAECI.

Il consigliere LOMBARDI afferma che l'interlocuzione costante tra i Comitati parlamentari, con particolare riguardo al Senato, sia un grande elemento di sostegno per l'attività del CGIE.

Se è pur vero che il progetto di decreto è incentrato sulla riorganizzazione delle scuole italiane all'estero rileva che in questo testo ci sono norme riportate dal Testo Unico sulla scuola che si riferiscono anche alla promozione della lingua e della cultura (articoli 625 e 667 del T.U. in cui c'è un richiamo alla legge n. 153 del 1971). Ricorda quindi le finalità della legge n. 153 del 1971 e la sua flessibilità che ha consentito di adattare le norme ordinariamente previste alle diverse esigenze delle comunità locali nel tempo e oggi ben integrate nelle comunità di residenza. Al riguardo ritiene sia necessario confrontarsi con la nuova emigrazione in un'ottica diversa: quella di una buona integrazione nei sistemi scolastici locali e della promozione delle scuole bilingue.

Sotto questo profilo gli enti gestori dispongono della necessaria flessibilità per seguire il processo di trasformazione in atto. Enti di natura privata a diritto locale hanno espresso proposte e portato avanti iniziative per i corsi nelle scuole locali e gli esperimenti di bilinguismo.

Illustra poi le proposte del CGIE volte a evidenziare un riconoscimento più chiaro del ruolo svolto dagli enti gestori nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Evidenzia quindi un'incongruenza sul piano normativo; nell'elenco delle abrogazioni previste dal progetto di decreto sulle scuole italiane all'estero non è prevista la legge n. 153 del 1971, ma allo stesso tempo sono stati aboliti gli articoli 625, 626 e 638 del Testo Unico che richiamano la legge n. 153 del 1971. Ritiene al riguardo che tali articoli non debbano essere abrogati.

Giudica positivamente l'obiettivo di valorizzare la professionalità acquisita dai docenti all'estero e di grande utilità l'interrelazione tra la scuola italiana e le realtà all'estero; raccomanda inoltre particolare cautela per la transizione tra il MIUR e il MAECI delle 35 unità di personale destinate alla gestione, al coordinamento e alla vigilanza del sistema della formazione italiana, al fine di non sprecare le competenze acquisite.

Facendo riferimento alle criticità espresse dai sindacati sul progetto di decreto, ritiene doveroso svolgere una riflessione non solo sul contingente degli insegnanti all'estero, ma anche sui docenti assunti dagli enti gestori (attualmente più di 3.000). Per quanto riguarda l'autonomia scolastica all'estero, le scuole potrebbero recuperare il loro spazio nell'ambito della formazione curricolare e della didattica, lasciando alla gestione del MAECI la relazione con le autorità locali. Segnala, infine, che nel previsto aumento del contingente di 50 unità, 10 di queste sarebbero destinate all'insegnamento di sostengo; a suo avviso questo limite andrebbe soppresso poiché è quasi impossibile determinare a priori il numero dei docenti di sostegno.

Il presidente MICHELONI ringrazia gli auditi e propone di trasmettere queste osservazioni alle relatrici dell'Atto del Governo n. 383; afferma, infine, che il taglio del 20 per cento ai danni degli enti gestori è poco coerente con l'impegno di destinare 50 milioni alla promozione della lingua e cultura italiana. Desidera ricordare che la finalità della legge n. 153 del 1971, adottata in un periodo in cui non c'era il riconoscimento scolastico tra paesi esteri, era la mobilità degli emigranti e dell'impegno personale di molti enti gestori, gli stessi che hanno destinato negli anni risorse personali per rispondere agli impegni presi.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* rileva che il progetto di decreto in discussione non risolve molti dei problemi dell'insegnamento della lingua italiana all'estero, dallo stesso Comitato riscontrati nel corso dell'indagine conoscitiva sulla lingua e cultura. La ritiene quindi un'occasione persa.

Il senatore PAGANO *(AP (Ncd-CpI))* ringrazia gli auditi per gli interessanti spunti di riflessione e afferma la necessità di dare il giusto rilievo al ruolo svolto dagli enti gestori nella promozione della lingua e della cultura italiana.

Il presidente MICHELONI nel ringraziare le personalità convenute in audizione e i senatori per la partecipazione al dibattito, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

43ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dottor Vincenzo De Luca, accompagnato dal consigliere Roberto Nocella.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione del Direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dott. Vincenzo De Luca

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MICHELONI, dopo aver ringraziato per la disponibilità e aver dato il benvenuto al dottor Vincenzo De Luca, riferisce sui temi di maggior interesse per il Comitato in relazione al progetto di decreto sulla scuola italiana all'estero. Particolare attenzione è rivolta al ruolo degli enti gestori che, a suo avviso, non è adeguatamente rilevato nel progetto di decreto, e alle scuole bilingue delle quali il Comitato ha potuto verificare sia il buon finanziamento sia il loro potenziale sviluppo. In relazione alle osservazioni svolte dai sindacati sul progetto di decreto, chiede informazioni relativamente alle diversità di trattamento economico e di indennità di sede del contingente dei docenti all'estero e dei docenti assunti in loco.

Il dottor DE LUCA illustra le finalità del progetto di decreto che consentirà, nell'ambito di un processo articolato, di armonizzare il sistema della scuola italiana all'estero dotandola di strumenti nuovi e flessibili.

Condivide l'opportunità di evidenziare il giusto ruolo svolto dagli enti gestori e sottolinea l'importanza del sistema articolato e flessibile composto da 8 scuole statali, 43 istituiti paritari e 79 sezioni italiane in scuole internazionali. Riferisce, quindi, dei progetti volti alla realizzazione di scuole bilingue a Dubai, negli Emirati arabi, e a Pechino. Afferma che è sua intenzione, una volta approvato il progetto di decreto, attivare la rete diplomatica per un coinvolgimento dei soggetti interessati allo sviluppo della lingua e della cultura italiana, per la migliore attuazione delle disposizioni sulla scuola italiana all'estero. Rileva, quindi, l'importanza del ruolo svolto dalle sezioni di lingua italiana nelle scuole internazionali con buone capacità di sviluppo nei paesi di antica e nuova emigrazione. Auspica, quindi, che sulla scia di quanto già avvenuto per la promozione economica del sistema Paese, si riesca ad ottenere un approccio di sistema che superi la frammentarietà della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

In relazione ad alcune richieste sollevate su un eventuale protocollo d'intesa tra il MAECI, il MIUR e la Dante Alighieri, afferma che non esiste alcun protocollo, ma piuttosto un programma volto ad integrare tutti i soggetti interessati.

Per quanto riguarda il coordinamento tra MIUR e MAECI, ricorda che sono state chiarite le competenze tecniche proprie del MIUR e le funzioni di indirizzo svolte dal MAECI. L'importanza del ruolo svolto dagli enti gestori si rileva anche dalla decisione di accentrare la gestione degli enti dentro la direzione generale sistema Paese.

Illustra, quindi, alcuni obiettivi di maggiore integrazione tra le scuole italiane e le scuole all'estero attraverso lo svolgimento nelle diverse sedi delle medesime iniziative promosse dal MIUR.

Informa infine che la prossima «Settimana della lingua italiana» sarà dedicata al cinema.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* interviene chiedendo di conoscere il modello istituzionale adottato per la scuola paritaria a Dubai. Si associa quindi alle richieste già presentate dal presidente Micheloni sulle risorse

destinate agli insegnanti all'estero e al riguardo chiede di sapere quale sia l'onere relativo ad ogni unità di personale del contingente e quanti siano gli insegnanti nelle scuole europee. Per quanto riguarda una valutazione sul progetto di decreto a suo avviso la grande assente è la scuola. Infatti nelle scuole all'estero vi è una grande richiesta non solo dell'insegnamento della lingua, ma anche del modello formativo della scuola italiana che, una volta esportato, deve avere un retroterra con la scuola italiana. Al riguardo rileva che i docenti all'estero quasi sempre vivono un'esperienza individuale senza alcun contatto con la scuola di provenienza né apportano alcun beneficio di sistema una volta rientrati in Italia. Afferma che i criteri di selezione del contingente sono assolutamente inadeguati e non tengono conto né della reale competenza linguistica né della conoscenza della lingua del paese locale. Al riguardo ritiene indispensabile che i docenti all'estero presentino una certificazione linguistica.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* esprime una valutazione positiva nei confronti del progetto strategico individuato dalla riforma della scuola italiana all'estero. Ritiene fondamentale concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo delle sessioni di italiano nelle scuole all'estero che, a suo avviso, rispondono in modo più efficace e flessibile all'obiettivo della promozione della lingua e della cultura italiana. Si esprime a favore delle scuole bilingue verso le quali ritiene sia necessario un maggior sostegno da parte delle istituzioni. Per quanto riguarda l'integrazione tra i soggetti partecipi della promozione della lingua italiana, ritiene fondamentale il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico e conseguentemente la responsabilizzazione delle aziende italiane. Ritiene inoltre che un effetto moltiplicatore potrebbe essere realizzato attraverso la destinazione delle risorse disponibili alla formazione piuttosto che all'insegnamento. Esprime infine grande apprezzamento nei confronti dei progetti di gemellaggio tra scuole e università, e al riguardo ricorda che il successo di un gemellaggio si basa sul riconoscimento dei rispettivi sistemi formativi.

Il presidente MICHELONI *(PD)* concorda con la senatrice Mussini sull'interesse riscontrato nel corso dell'indagine conoscitiva sulla lingua e cultura e dei sopralluoghi effettuati all'estero per i modelli di scuola italiana e reputa che sia necessario tener conto di questo interesse. Ritenendo che il contingente all'estero debba portare beneficio anche alla scuola italiana, afferma che occorre guardare alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo con una visione continentale; infatti il ruolo e la presenza di un insegnante in Sud America è diverso rispetto a quello nei paesi dell'Unione europea.

Concludendo, si sofferma sugli stanziamenti previsti nella legge di stabilità del 2016 a favore dell'insegnamento a distanza e sulla loro utilizzazione, e ricorda che il ruolo delle sezioni della Dante Alighieri all'estero, a suo avviso di grande utilità e livello culturale, è ben diverso da quello svolto dagli enti gestori a favore delle collettività italiane all'estero.

Il dottor DE LUCA, ribadendo che nel processo di attuazione della normativa sulla scuola italiana all'estero saranno coinvolti tutti i soggetti interessati, ritiene molto interessanti le osservazioni svolte sulla necessità di avere un raccordo tra la scuola italiana e le scuole all'estero. Al riguardo ritiene che i docenti del contingente potranno svolgere un ruolo fondamentale.

Il presidente MICHELONI nel ringraziare le personalità convenute in audizione e i senatori per la partecipazione al dibattito, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

INDAGINE CONOSCITIVA

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali:

– Audizione dei professori Antonio D'Atena e Massimo Luciani

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio D'ATENA, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»*, e *Massimo LUCIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori D'Atena e Luciani per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 15 febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

TRASMISSIONE DI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Autorità richiedente mantenendone le classifiche di segretezza, ove apposte.

La Commissione concorda.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé riunitosi, ha convenuto sull'opportunità che l'articolo 4 del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati sia interpretato nel senso che, per la validità delle sedute dei Comitati, i due componenti devono essere appartenenti a gruppi parlamentari diversi.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento interno, ha convenuto sull'opportunità di proseguire gli incarichi di collaborazione in essere, ad eccezione di quelli per cui si sono conclusi i lavori del Comitato di riferimento, e che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Vincenzo Scognamiglio e del dottor Paolo Rappuoli.

Comunica infine di aver adottato ulteriori misure organizzative in tema di consultazione e conservazione dei documenti d'archivio.

(Così rimane stabilito)

Audizione dell'amministratore unico di Riscossione Sicilia S.p.A, Antonio Fiumefreddo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione dell'Amministratore unico di Riscossione Sicilia S.p.A., Antonio Fiumefreddo.

L'audizione ha ad oggetto il rischio di infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi in Sicilia.

Antonio FIUMEFREDDO, *Amministratore unico di Riscossione Sicilia S.p.A.,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Fiumefreddo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni: audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

Il ministro Marco MINNITI interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marco FILIPPI *(PD)*, Riccardo CONTI *(ALA-SCCLP)*, Paolo ARRIGONI *(LNA)*, Riccardo MAZZONI *(AL-A)* e Luis Alberto ORELLANA *(PLA-PSI-MAIA)*, il deputato Luca FRUSONE *(M5S)*, le senatrici Nadia GINETTI *(PD)* e Laura FASIOLO *(PD)*, la deputata Maria Chiara

GADDA *(PD)* e i deputati Antonio DISTASO *(MISTO-Conservatori e Riformisti)* e Giorgio BRANDOLIN *(PD).*

Laura RAVETTO, *presidente,* in considerazione del limitato tempo a disposizione, chiede al ministro Minniti la disponibilità a fornire tempestivamente risposte scritte, che saranno acquisite agli atti del Comitato.

Il ministro Marco MINNITI conferma la sua disponibilità in tal senso.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Minniti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 febbraio 2017

Plenaria
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

La relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI *(PD)*, illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)*, Giuseppe ESPOSITO *(AP (Ncd-CpE))* e MARTON *(M5S)* e il deputato TOFALO *(M5S)*.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 15 febbraio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il dottor Donadio di compiere un approfondimento in relazione alla proposta operativa del deputato Grassi riguardante le dichiarazioni di Antonio Buttazzo e Cinzia De Andreis;

– incaricare il colonnello Pinnelli di compiere gli accertamenti, sulla vicenda dei due motociclisti stranieri segnalati presso l'ospedale psichiatrico di Ancona nella settimana successiva alla strage di via Fani. Cessa l'incarico già conferito in tema al dottor Siddi;

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire, anche tramite le competenti strutture della Polizia di Stato, documentazione relativa alle persone incontrate da Licio Gelli durante il sequestro Moro;

– incaricare il generale Scriccia, il colonnello Pinnelli, il capitano Di Prete e il maresciallo Cicalese a svolgere gli approfondimenti già de-

liberati relativi al filone di indagine su Toni Chichiarelli e sul falso comunicato del Lago della Duchessa;

– avviare una revisione delle deleghe conferite, allo scopo di garantire una razionalizzazione delle attività di indagine. Cessano la delega conferita al dottor Salvini, al dottor Donadio e al colonnello Pinnelli di acquisire sommarie informazioni da Raimondo Etro e la delega conferita al colonnello Pinnelli in relazione alla mitraglietta «Skorpion» utilizzata per uccidere Moro.

Comunica inoltre che:

– il 10 febbraio 2017 il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Rita Porena;

– il 13 febbraio 2017 il dottor Allegrini ha trasmesso una nota, riservata, sulla documentazione di interesse dell'inchiesta contenuta nel Fondo Andreotti, conservato presso l'Istituto Sturzo;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione dell'Arma dei carabinieri relativa alla vicenda dell'ignoto individuo che incontrò il senatore Acquaviva dopo la morte di Moro, asserendo in essere in possesso di foto di Moro realizzate durante il sequestro;

– il 15 febbraio 2017 il generale Scriccia ha depositato un documento, riservato, contenente un'integrazione alle sommarie informazioni rese dal generale Inzerilli, e una nota, riservata, relativa ai traffici di armi tra Svizzera e Italia;

– nella stessa data l'onorevole Grassi ha depositato una proposta operativa, di libera consultazione, relativa alle dichiarazioni a suo tempo rese da due testimoni della strage di via Fani, Antonio Buttazzo e Cinzia De Andreis;

– nella stessa data i senatori Lucidi, Mangili, Montevecchi e Morra hanno trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa all'acquisizione di documentazione di polizia relativa alle persone incontrate da Licio Gelli durante il sequestro Moro.

Audizione di Luigi Ferlicchia

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione.

Luigi FERLICCHIA svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'audizione.

Intervengono con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il senatore Federico FORNARO *(PD)*, il deputato Gero GRASSI *(PD)* e i senatori Massimo CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)* e Paolo CORSINI *(PD)* ai quali risponde Luigi FERLICCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Luigi Ferlicchia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45

€ 9,20